

# SP

SISTEMA  
PENALE

**FASCICOLO**

**7-8/2024**

**COMITATO EDITORIALE** Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

**COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI)** Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scarioina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

**REDAZIONE** Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Ponteprino, Tommaso Trincherà.

*Sistema penale (SP)* è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

**Peer review** I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

**Modalità di citazione** Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.



## LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE MARINO TRA DIRITTO SOVRANAZIONALE ED ISTANZE PUNITIVE

di Giulia Rizzo Minelli

*In ragione dei sempre più frequenti casi di inquinamento e disastro ambientale causati dalle immissioni di sostanze tossiche nelle acque marine, riconducibili alle attività di impresa ed alla navigazione, il presente lavoro intende soffermarsi, partendo dalla dimensione internazionale ed europea del fenomeno, sulle disposizioni penali vigenti nel nostro ordinamento a salvaguardia delle risorse naturali marine e sulle modalità con cui le stesse sono tipizzate, valutando se sia veramente effettivo l'attuale impianto di tutela oppure se non sia necessario ripensare il ruolo del diritto penale in tale settore.*

SOMMARIO: 1. Premessa. La rilevanza del bene ambiente e la necessaria individuazione di soluzioni atte a salvaguardarlo nella prospettiva sovranazionale. – 2. La tutela dell'ambiente marino da parte del diritto internazionale. – 3. Il contrasto all'inquinamento provocato da navi secondo il diritto comunitario. – 4. Il diritto penale nazionale per la tutela dell'ambiente marino. – 5. Il modello sanzionatorio puro per la tutela dell'ambiente. – 5.1. La gestione del rischio connesso alla navigazione: prevenzione e repressione dell'inquinamento marino provocato da navi. – 5.2. L'inquinamento delle acque marine nell'esercizio di attività economiche diverse dalla navigazione. – 5.3. La gestione dei rifiuti. – 5.4. Altre ipotesi contravvenzionali: la tutela del patrimonio faunistico marino e la salvaguardia del mare quale area naturale protetta. – 6. Il modello penalistico classico a tutela dell'ambiente ed i limiti ad esso connessi. – 7. Il modello parzialmente sanzionatorio: l'introduzione dei c.d. "eco-delitti" nel codice penale tra aspetti positivi della riforma e criticità legate alle difficoltà probatorie, alla carenza di determinatezza, ai difficili margini del rischio consentito ed alla mancata previsione sanzionatoria di specifici comportamenti aggressivi per l'ambiente. – 7.1. Prime pronunce della giurisprudenza di legittimità sulla configurabilità dei delitti di inquinamento e disastro ambientale delle acque marine. – 8. Considerazioni conclusive.

### **1. Premessa. La rilevanza del bene ambiente e la necessaria individuazione di soluzioni atte a salvaguardarlo nella prospettiva sovranazionale.**

«[L]'ambiente non è un'astrazione, ma rappresenta lo spazio vitale, la qualità della vita e la salute stessa degli esseri umani, comprese le generazioni non ancora nate». Questa affermazione della Corte Internazionale di Giustizia, estrapolata da un parere reso in materia di armi nucleari<sup>1</sup>, coglie l'importanza fondamentale che ha un ambiente intatto

---

<sup>1</sup> Il riferimento è alla risoluzione 49/75 K del 15 dicembre 1999 con cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva chiesto alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo ai sensi dell'art. 96 della Carta delle Nazioni Unite, sottoponendole il seguente quesito "La minaccia o l'impiego di armi nucleari è permessa nel

per il benessere della specie umana, evidenziando il ruolo essenziale del diritto internazionale, chiamato a tenere in considerazione ed a regolare la stretta connessione tra le esigenze della vita degli individui e la protezione dei differenti ecosistemi che ne rendono possibile la permanenza sulla Terra<sup>2</sup>. E se tali considerazioni possono trovare riscontro con riguardo ad ogni risorsa naturale, il problema si accentua laddove si rivolga attenzione all'ambiente marino, che insiste sulla maggior parte della superficie terrestre e provvede al sostentamento di milioni di persone in termini di nutrimento, energia, lavoro e trasporto<sup>3</sup>.

In questo contesto si inserisce il presente scritto che si incentra sulla tutela penale offerta all'ambiente marino, ponendo attenzione sia alla dimensione internazionale ed europea del fenomeno sia alla sua protezione a livello nazionale, soffermandosi sui sempre più frequenti casi di inquinamento e disastro ambientale causati dalle immissioni di sostanze tossiche nelle acque marine e sulle tecniche di tutela impiegate per proteggerle<sup>4</sup>. Le sollecitazioni ad analizzare siffatta tematica provengono dalla mutata realtà socioeconomica e dal costante incremento dei traffici marittimi, dal palesarsi di antichi e nuovi fenomeni criminosi connessi alla attività di impresa ed alla navigazione, dall'esponentiale, ma controverso, intervento del legislatore, chiamato a normare un settore fino ad un recente passato sprovvisto di qualsivoglia tutela, e della giurisprudenza – nazionale, europea ed internazionale – che sempre più spesso è stata invocata per dirimere complesse vicende, concernenti l'ambiente marino, che hanno destato notevole interesse nell'opinione pubblica globale.

---

*diritto internazionale in qualsiasi circostanza?"*. Con proprio parere dell'8 luglio 1996, la Corte – richiamando quando già espresso nella sentenza del 3 giugno 1985 relativa al caso della *Piattaforma continentale* tra Libia e Malta (in [www.icj-cij.org/en/case/68](http://www.icj-cij.org/en/case/68) - CIG, Rep., 1985), che a sua volta riprendeva la sentenza del 20 febbraio 1969 sulla *Piattaforma continentale nel Mare del Nord* (in [www.icj-cij.org/en/case/52](http://www.icj-cij.org/en/case/52), CIG, Rep. 1969) – ha ritenuto che per stabilire se vi sia un espresso divieto relativamente alla minaccia o all'uso di armi nucleari occorre ricercare sia la prassi effettiva che l'*opinio juris* degli Stati. Così, CIG, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, Advisory Opinion, par. 95, in *I.C.J. Reports* 1996, pp. 226 e ss. Il parere viene richiamato, in dottrina, da C. FOCARELLI, *Lezioni di Diritto Internazionale, II, Prassi*, Milano, 2008, pp. 54-55; U. BEYERLIN, J. G. STOUTENBURG, *Environment, International Protection*, in *Oxford Public International Law*, 2012, p. 2.

<sup>2</sup> V. BUONUOMO, *La tutela dell'ambiente nelle fonti internazionali*, in A. COSSEDDU, M.G. RIGATELLI (a cura di), *Ambiente e Diritti. Tra responsabilità e partecipazione*, Canterano, 2017, pp. 123-161. Per maggiori approfondimenti si vedano tra gli altri anche S. LAVALLÉE, *Droit international de l'environnement*, Cowansville-Bruxelles, 2006; A.C. KISS, D. SHELTON, *Guide to International Environmental Law*, Leiden-Boston, 2007; P.W. BIRNIE, A. BOYLE, C. REDGWELL, *International Law and the Environment*, Oxford, 2009; F. SAND, J. PEEL, *Principles of International Environment Law*, Cambridge 2012; P.M. DUPHUY, J.E. VIÑUALES, *International Environmental Law*, Cambridge, 2015, *passim*.

<sup>3</sup> A. MERIALDI, S. TREVISANT, *La protezione dell'ambiente marino*, in A. FODELLA, L. PINESCHI (a cura di), *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Torino, 2010, p. 315.

<sup>4</sup> Si segnala, e rappresenta uno dei pochi interventi penalistici in materia, il contributo di L. RAMACCI, *La tutela dall'inquinamento delle acque marittime e costiere*, in *Riv. trim. Lexambiente*, 2, 2019, pp. 2 e ss.

## 2. La tutela dell'ambiente marino da parte del diritto internazionale.

La protezione del mare è divenuta effettivo oggetto di attenzione da parte dei giuristi solo sul finire degli anni '60, in seguito ad alcuni gravissimi casi di inquinamento – tra cui quello della petroliera liberiana *Torrey Canyon*, affondata nel 1967 a largo delle coste della Cornovaglia<sup>5</sup>, della nave *Sea Star*, incendiatasi nel 1972 nel Golfo dell'Oman<sup>6</sup>, della *Amoco Codiz*, distruttasi davanti alle coste bretoni nel 1972<sup>7</sup>, della nave *Urquiola*, incagliatasi a largo della città di A Coruña nel 1976<sup>8</sup> oppure della *Exxon Valdes*, che urtò una scogliera nel Golfo dell'Alaska nel 1989<sup>9</sup> – che hanno scosso l'opinione pubblica internazionale ed i Governi, facendo sorgere una coscienza ecologica la quale ha rappresentato, e tuttora rappresenta, il principale motore che muove i governanti a proteggere l'ambiente marino sia convenzionalmente – tramite la stipulazione di accordi internazionali successivamente al verificarsi dei suddetti incidenti – sia mediante comportamenti unilaterali degli Stati, consistenti tanto in interventi legislativi quanto in pronunce giurisprudenziali relative alla salvaguardia dell'ambiente marino<sup>10</sup>.

La progressiva attenzione rivolta all'ambiente marino si è manifestata prevalentemente sul piano del diritto convenzionale, passando da una disciplina settoriale (come attestano, ad esempio, la Convenzione c.d. *Oilpol*<sup>11</sup> o la *London Dumping*

<sup>5</sup> A.J. O'SULLIVAN, A.J. RICHARDSON, *The Torrey Canyon Disaster and Intertidal Marine Life*, in *Nature*, 1967, pp. 241 e ss.; M. SPINEDI, *Problemi di diritto internazionale sollevati dal naufragio della Torrey Canyon*, in *Riv. dir. int.*, 1967, pp. 653 e ss.; E. BROWN WEISS, *Environmental Disasters in International Law*, in *An. Jur. Interam.*, vol. 81, 1986, pp. 141 e ss.; G. HANDL, *International Responsibility for Man-Made Disasters*, in *Am.Soc.Int.Law Proc.*, 1987, vol. 81, p.330; J. PFEIL, *The Torrey Canyon*, in *Oxford Public International Law*, 2006, pp. 2 e ss.; A. BOYLE, J. HARRISON, *Environmental Accidents*, in *Oxford Public International Law*, 2008, pp. 6 e ss.

<sup>6</sup> N.M. HOOKE, *Shipping Disasters 1963-1987*, Londra, 1987, *passim*.

<sup>7</sup> M.H. MARCHAND, *The Amoco Cadiz oil spill. Distribution and evolution of hydrocarbon concentrations in seawater and marine sediments*, in *Environment International*, vol. 4, n. 5-6, 1980, pp. 421-429.

<sup>8</sup> J. ZAMORA TERRES, *Urquiola la verdad de una catástrofe*, Valencia, 1977, *passim*.

<sup>9</sup> A. HALLIDAY, *23 years after one of history's worst oil spills, Exxon Valdez 'rests' in Gujarat*, in *Indian Express*, 2 agosto 2012.

<sup>10</sup> Sul tema, in generale, G. TESAURO, *L'inquinamento marino nel diritto internazionale*, Milano, 1971, *passim*; L.A. TECLAFF, *International Law and the Protection of the Oceans from Pollution*, in *Fordham Law Review*, vol. 40, n. 3, 1972; V. STARACE, F.A. PANZERA, *La protezione internazionale del mare contro l'inquinamento*, Milano, 1979, *passim*; G. CAMARDA, *Ambiente, ambiente marino e danno ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 1986, *passim*; U. LEANZA, *Il sistema regionale per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento*, in *Dir. mar.*, 1986; I. CARACCILO, *La responsabilità internazionale dello Stato per l'inquinamento marino*, in *Dir. mar.*, 1991; G. CAMARDA, *L'evoluzione della normativa internazionale comunitaria e nazionale vigente in materia di sicurezza della navigazione e prevenzione dell'inquinamento marino*, in *Riv. giur. amb.*, vol. 5, 2001, *passim*; S.M. CARBONE, *Diritto internazionale e protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento: sviluppi e prospettive*, in *Dir. mar.*, 2001; L. SCHIANO DI PEPE, *Inquinamento marino da navi e poteri dello stato costiero* Torino, 2007, *passim*; A. MERIALDI, S. TREVISANT, *La protezione dell'ambiente marino*, cit.; Y. TANAKA, *The International Law of the Sea*, Cambridge, 2015, *passim*; A. LANCIOTTI, *La tutela del mare*, in R. GIUFFRIDA, F. AMARILLI (a cura di), *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Torino, 2018, pp. 97 e ss.

<sup>11</sup> *International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil* (c.d. *Oilpol*) adottata a Londra il 12 maggio 1954, avente precipuamente ad oggetto il divieto di scaricare volontariamente ed in specifiche zone marine (*prohibited zones*) idrocarburi o loro miscele in seguito ad operazioni di lavaggio delle cisterne o di carico e scarico<sup>11</sup>, per la cui sanzione si demanda allo stato di immatricolazione della nave il quale può ricorrere, stando alla previsione convenzionale, anche allo strumento penale.

*Convention*<sup>12</sup>) ad accordi internazionali (c.d. *Multilateral Environmental Agreements*), caratterizzati dal superamento della visione tradizionale secondo cui l'ambiente marino interessa il diritto internazionale nella esclusiva visuale dei diritti e dei doveri interstatuali<sup>13</sup>, ed entro il limite della intangibilità della sfera di *domestic jurisdiction* di ciascuno stato<sup>14</sup>, ed al cui interno sono previsti non solo obblighi per ogni destinatario delle norme<sup>15</sup>, ma anche poteri di prevenzione e repressione dei fenomeni di inquinamento dell'ambiente marino, che va tutelato «*in quanto tale*», dal momento che in esso «*gli interessi di tutti i cittadini del mondo sono intrecciati inestricabilmente*»<sup>16</sup>.

Significativa la *International Convention For The Prevention of Pollution from Ships*, stipulata a Londra nel 1973 e modificata con il Protocollo del 1978 (c.d. *Convenzione Marpol 1973/78*)<sup>17</sup>, con l'obiettivo di «*porre fine all'inquinamento volontario dell'ambiente marino*» e di prevenire quello accidentale o colposo<sup>18</sup> derivante da «*harmfull substances*»

<sup>12</sup> Trattasi della “*Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter*”, aperta alla firma a Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, ed entrata in vigore nell'agosto del 1975<sup>12</sup>, integrata poi da un successivo Protocollo del 1996<sup>12</sup>, l'ordinamento internazionale<sup>12</sup> ha inteso eliminare, o – quantomeno – ridurre e controllare le immersioni volontarie in mare di rifiuti, definiti dalla Convenzione stessa come quelle sostanze – diverse da quelle prodotte nelle normali operazioni delle navi – «*smaltite in mare, in nome dell'espressa volontà di ricomprendere ogni tipo di inquinamento marino causato dalle navi nella disciplina pattizia internazionale*».

<sup>13</sup> U. VILLANI, *Gli strumenti giuridici internazionali di tutela dell'ambiente*, in *La tutela del paesaggio e la protezione dell'ambiente marino-costiero nell'azione del Consiglio d'Europa*, Napoli, 2001, *passim*.

<sup>14</sup> M. FASCIGLIONE, *La protezione penale dell'ambiente marino nel sistema dei Multilateral Environmental Agreements (MEAs)*, in *Rivista sull'ambiente e il territorio*, n. 3, 2006, pp. 47 e ss.

<sup>15</sup> In argomento, K. VON MOLTKE, *On Clustering International Environmental Agreements*, in G. WINTER (a cura di), *Multilevel Governance of Global Environmental Change: Perspectives from Science, Sociology and the Law*, Cambridge, 2006, *passim*; D. FRENCH, *Multilateral Environmental Agreements: Legal Status of the Secretariats*, in *Journal of Environmental Law*, vol. 23, 2011, pp. 155 e ss.; P. SANDS, J. PELL, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge, 2012, *passim*.

<sup>16</sup> Per uno sguardo d'insieme si veda C. WEERAMANTRY, *Environmental Law Symposium*, Melbourne, 2002, pp. 503 e ss.; N. A. MARTINEZ GUTIERREZ, *Limitation of Liability*, in AA.VV., *International Maritime Conventions. The relationship between global limitation conventions and particular liability regimes*, Londra -New York, 2011, pp. 210-216; con riferimento al Mar Mediterraneo si veda, recentemente, T. SCOVAZZI, *The Mediterranean guidelines for the determination of environmental liability and compensation: the negotiations for the instrument and the question of damage that can be compensated*, in *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 13, 2009, pp. 183 e ss. Si rimanda anche a U. VIVALDI, *Inquinamento marino e regole internazionali di responsabilità*, Padova, 1996, pp. 29-30; S. M. CARBONE, *Strumenti internazionalistici e privatistici-internazionali relativi al risarcimento dei danni provocati da idrocarburi all'ambiente marino*, in P.A. PILITTO (a cura di), *Scritti in onore di Giorgio Badiali*, Roma, 2007.

<sup>17</sup> La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 29 settembre 1980, n. 662 ed è entrata in vigore il 2 ottobre 1983, dopo che le condizioni in essa previste (cioè, 12 mesi dopo, la ratifica da parte di almeno 15 stati, che rappresentassero il 50% del tonnellaggio mercantile mondiale) si erano realizzate, a seguito delle ratifiche di Italia e Grecia. Sulla Convenzione Marpol, *ex pluris*, A. GRIFFIN, *MARPOL 73/78 and Vessel Pollution - A Glass Half Full or Half Empty?*, in *Ind. J. Global Legal Stud.*, 1994, pp. 489-513; D.L. VANDER ZWAAG, A. POWERS, *The Protection of the Marine Environment from Land-Based Pollution and Activities - Gauging the Tides of Global and Regional Governance*, in *Ind J Global Legal Stud.*, vol. 23, pp. 423 e ss. Sui rapporti tra Convenzione Marpol e legge nazionale si rinvia a Cass. pen, sez. un., sent. 24 giugno 1998, in *Foro it.*, vol. 122, n. 4, 1999, p. 223/224-233/234.

<sup>18</sup> G. MARTINO, *L'inquinamento marino dalla prospettiva nazionale a quella internazionale*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 1978, pp. 1614 e ss.; così anche G. RIGHETTI, *Trattato di diritto marittimo*, cit., p. 586.

(art. 2, par. 2)<sup>19</sup>, richiedendo che i singoli stati adottino, nella propria legislazione interna delle «*sanzioni di natura tale da scoraggiare i potenziali trasgressori*»<sup>20</sup>, implementando un sistema sanzionatorio che consenta l'effettiva instaurazione di procedimenti (anche) penali<sup>21</sup> per accertare la violazione delle disposizioni convenzionali nello stato di bandiera ovvero, in alternativa, in quello in cui è avvenuta la violazione<sup>22</sup>.

È altresì rilevante la *United Nations Convention on the Law of the Sea*, aperta alla firma a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore il 16 novembre 1994<sup>23</sup>. La Parte XII della Convenzione, interamente dedicata alla «*protezione e preservazione dell'ambiente marino*», ha introdotto – nella Sezione V – un complesso di norme destinate a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento, stabilendo che gli Stati debbano introdurre sanzioni sufficientemente rigorose per scoraggiare le infrazioni, lasciando però gli Stati liberi nelle concrete determinazioni dell'entità della pena, dei soggetti responsabili degli illeciti e del grado dell'elemento psicologico richiesto (dolo o colpa) alla cui presenza imputare il fatto al proprio autore<sup>24</sup>.

### 3. Il contrasto all'inquinamento provocato da navi secondo il diritto comunitario.

Sul piano comunitario, l'originaria ritrosia ad affrontare tematiche concernenti la protezione dell'ambiente, è stata superata in seguito a recenti disastri ecologici, come quelli provocati dagli incidenti delle petroliere *Erika* e *Prestige* avvenuti nelle acque comunitarie, in esito ai quali si è cercato di implementare un apparato normativo in grado di apprestare adeguata tutela alle risorse naturali, anche attraverso il diritto penale, che – non più comparsa ma spesso protagonista del processo di integrazione europea – è stato sovente invocato quale strumento maggiormente idoneo per fronteggiare le nuove sfide provenienti dall'acuirsi della criminalità transfrontaliera e dall'urgente necessità di porre rimedio alla inefficacia del regime sanzionatorio disposto dai singoli Paesi membri<sup>25</sup>.

<sup>19</sup> G. RIGHETTI, *op. ult. cit.*, p. 586.

<sup>20</sup> L'art. 4, infatti, nell'indicare gli obblighi di *enforcement* che lo Stato di bandiera e quello costiero sono tenuti ad attuare, impone ad entrambi di qualificare come "*offence*" qualsiasi violazione delle norme della Convenzione concernenti lo scarico di sostanze nelle acque e di prevedere adeguati e necessari procedimenti nei confronti dell'autore dell'infrazione.

<sup>21</sup> Così M. FASCIGLIONE, La protezione penale dell'ambiente marino nel sistema dei Multilateral Environmental Agreements (MEAs), in Riv. Gazzetta ambiente, n. 3, 2006, p. 51.

<sup>22</sup> A livello nazionale un primo intervento significativo si è avuto con la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante "*Disposizioni per la difesa del mare*" e – in particolare – le disposizioni di cui al Titolo IV, relativo alle "*Norme penali per la discarica di sostanze vietate da parte del naviglio mercantile*".

<sup>23</sup> L'Italia ha ratificato la Convenzione con la Legge del 2 dicembre 1994, n. 689.

<sup>24</sup> Y. TEPHANY, *La protection pénale de l'environnement marin dans les conventions internationales*, in P. CHAUMETTE, *Transforming the Ocean Law by Requirement of the Marine Environment Conservation - Le Droit de l'Océan transformé par l'exigence de conservation de l'environnement marin*, Marcial Pons, 2019, pp. 508 e ss.

<sup>25</sup> I. NICOTRA, *Sovranità statale e fonti europee nella protezione dell'ambiente*, in B. ROMANO (a cura di), *I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea*, Milano, 2013, pp. 4 e ss.

Significative, tra le tante, le direttive 2008/99/CE, con cui si è chiesto agli stati membri di salvaguardare l'ambiente introducendo sanzioni penali «*effettive, proporzionate e dissuasive*» e la direttiva 2009/123/CE, la quale sottolinea che «*lo scarico illecito di sostanze inquinanti effettuato dalle navi dovrebbe essere considerato reato qualora sia stato commesso intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave e qualora provochi un deterioramento della qualità dell'acqua*».

Nonostante il susseguirsi di interventi dell'Unione in campo ambientale, l'impatto della criminalità ambientale sull'ambiente naturale in Europa continua comunque a determinare l'aumento dei livelli di inquinamento, il degrado della fauna selvatica, la riduzione della biodiversità e la perturbazione dell'equilibrio ecologico. Partendo da tali constatazioni la Commissione europea, il 15 dicembre del 2021, ha proposto l'adozione di una nuova direttiva europea<sup>26</sup> atta a reprimere la criminalità ambientale<sup>27</sup>. Il progetto di direttiva è peraltro, di recente approvato dal Parlamento Europeo che il 16 novembre 2023 ha adottato la nuova direttiva in materia ambientale<sup>28</sup>.

La direttiva prospetta significative novità anche per la protezione delle risorse marine<sup>29</sup>.

Nel dichiarato fine di contribuire a proteggere la natura e le risorse naturali, da un lato, e la salute pubblica ed il benessere degli individui dall'altro, il testo: 1) definisce nuovi reati ambientali<sup>30</sup>, tra cui alcuni segnatamente incidenti sulle componenti ambientali marine ovvero lo scarico da navi di sostanze inquinanti, il reato di «*estrazione illegale di acqua*» ovvero il «*riciclaggio illegale di navi*»; 2) prevede specifiche circostanze aggravanti ed attenuanti<sup>31</sup>; 3) individua specifiche sanzioni; ; 4) rafforza l'efficacia della

---

<sup>26</sup> Documento Com/2021/851 final "Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE" n. 2021/0422 COD del 15 dicembre 2021. Il 21 aprile 2022 si è conclusa la fase di consultazione pubblica della proposta di Direttiva presentata dalla Commissione Europea per reprimere la criminalità ambientale, onorando uno degli impegni del Green Deal europeo.

<sup>27</sup> Così, sempre, *European Commission, European Green Deal: Strengthening EU law to combat environmental crime*, cit.

<sup>28</sup> Il testo approvato è consultabile al seguente link: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/11/16/environmental-crime-council-and-european-parliament-reach-provisional-agreement-on-new-eu-law/>.

<sup>29</sup> Articolo 3 lett. c), d), g), n) p) della proposta di direttiva.

<sup>30</sup> Nel dettaglio, in particolare, la Commissione stabilisce che se il reato ha causato o ha rischiato di provocare lesioni gravi o il decesso di un individuo, gli Stati membri devono prevedere, quale adeguata sanzione, una pena detentiva almeno fino a dieci anni. Il progetto di direttiva propone inoltre l'adozione di ulteriori sanzioni, tra cui il ripristino delle risorse naturali compromesse, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici e alle procedure di appalto e la revoca delle autorizzazioni amministrative.

<sup>31</sup> Articolo 8, lett. f), della Proposta di Direttiva. Tra le prime figurano la gravità del danno causato, il coinvolgimento della criminalità organizzata e i profitti illeciti generati o attesi, nonché una forma di recidiva ambientale, chiedendo agli Stati membri di aggravare la pena per colui il quale abbia già commesso in precedenza analoghe violazioni ambientali. Le circostanze attenuanti comprendono, invece, il ripristino dell'ambiente naturale allo stato precedente la violazione e la condivisione con le autorità di informazioni utili all'identificazione degli altri autori del reato o all'acquisizione di elementi di prova.

cooperazione<sup>32</sup>; 5) individua un livello minimo e massimo edittale a cui si devono attenere i legislatori nazionali nella tipizzazione della singole fattispecie incriminatrici.

A questo ultimo riguardo, in particolare, sono state previste sanzioni più severe per i cosiddetti reati qualificati, cioè per quei reati che puniscono fatti causativi della distruzione di un ecosistema o di un habitat all'interno di un sito protetto, o di danni alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua. Con tale ultima introduzione, l'Unione Europea – come dichiarato successivamente al momento della approvazione – ha così richiesto agli stati di criminalizzare i casi più gravi di danno ambientale “paragonabili all'ecicidio”<sup>33</sup>.

Con questa nuova direttiva, il corpo del diritto penale nazionale e segnatamente del diritto penale dell'ambiente, subisce nuovi e molteplici condizionamenti. Ed invero se, il processo di integrazione europea ha progressivamente inciso sul diritto penale, proprio quelle materie – come la tutela dell'ambiente – che appartengono anche alla competenza comunitaria, ne mostrano maggiormente gli effetti<sup>34</sup>. La nuova direttiva appare come l'ennesimo frutto dell'in(s)contro tra il principio di prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale e quello di riserva di legge assoluta in campo diritto penale<sup>35</sup>, che assegna solo alla legge nazionale, in senso formale o materiale, la possibilità di individuare fatti penalmente rilevanti<sup>36</sup>. In questo caso, infatti, numerose sono le

<sup>32</sup> Cfr. Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Valutazione della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (direttiva sulla tutela penale dell'ambiente), del 28 ottobre 2020.

<sup>33</sup> Così Marie Toussaint, avvocatessa francese ed eurodeputata del gruppo Verdi/Alleanza libera europea, già parte del team degli ambientalisti di “End Ecocide”, che ha dichiarato «L'Unione Europea sta adottando una delle leggi più ambiziose al mondo...La nuova direttiva apre una nuova pagina nella storia dell'Europa, punendo da coloro che danneggiano gli ecosistemi e, di conseguenza, proteggendo la salute umana. Significa porre fine all'impunità ambientale in Europa, che è cruciale e urgente». Cfr. <https://it.euronews.com/my-europe/2024/02/27/reati-ambientali-la-svolta-dellunione-europea-pene-piu-severe-sino-ai-10-anni-di-carcere>.

<sup>34</sup> M. RONCO, *L'intreccio tra la legislazione nazionale e quella comunitaria in materia di diritto penale dell'ambiente*, in B. ROMANO (a cura di), *I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea*, Milano, 2013, p. 21.

<sup>35</sup> Sui fondamenti dei principi di legalità e riserva di legge, A. PAGLIARO, voce *Legge penale: principi generali*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1973, p. 1040; L. CARLASSARE, voce *Legalità (principio di)*, in *Enc. giur.*, XVIII, Roma, 1990; M. TRAPANI, voce *Legge penale, I) Fonti*, in *Enc. giur.*, XVIII, 1990, pp. 1 e ss.; G. VASSALLI, *Nullum crimen, nulla poena sine lege*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1994, pp. 278 ss.; A. CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, Torino, 1999, pp. 50 e ss.; F. PALAZZO, *Introduzione ai principi del diritto penale*, Torino, 1999, pp. 199 e ss.; ID., *Legalità e determinatezza della legge penale: significato linguistico, interpretazione e conoscibilità della regula iuris*, in *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, G. VASSALLI (a cura di), Napoli-Roma, 2006, pp. 49 e ss.; T. PADOVANI, *Codice penale*, Milano, 2007, pp. 1 e ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, ed. VI, Padova, 2009, pp. 3 e ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, V ed., Bologna, 2019, pp. 47 e ss.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, III ed., Milano, 2021, pp. 29 e ss.

<sup>36</sup> A. BERNARDI, “Riserva di legge” e fonti europee in materia penale, in *Annali dell'Università di Ferrara, Nuova Serie, Scienze Giuridiche*, 2006, p. 21; G. FIANDACA, *Quale diritto penale per l'Europa?*, in I. TRUJILLO, F. VIOLA (a cura di), *Identità, diritti, ragione pubblica in Europa*, Bologna, 2007, pp. 143 e ss.; M. P. IADICICCO, *La riserva di legge nelle dinamiche di trasformazione dell'ordinamento interno e comunitario*, Torino, 2007, pp. 21 e ss.; I. TRUJILLO, F. VIOLA, *Legalità penale e democrazia* e F. PALAZZO, *Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio fondamentale*, entrambi in *Quaderni Fiorentini*, Vol. XXXVI, Milano 2007, rispettivamente a pp. 1247 e ss. e pp. 1279 e ss.; C. SOTIS, *Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale*

sollecitazioni che il legislatore comunitario rivolge a quello nazionale, non limitandosi più solo a richiedere di punire, ma individuando anche chi, cosa, come e quanto criminalizzare.

La nuova direttiva, che invoca lo strumento penale quale possibile rimedio alla attuale situazione ambientale, si pone tuttavia in approccio sinergico con altri strumenti previsti a livello comunitario nell’ottica di apprestare una adeguata protezione delle risorse naturali. Essa, infatti, si inserisce nel quadro già delineato dal *Green Deal*, dalla *European Union Biodiversity Strategy 2030*, dalla *European Union Action Plan against Wildlife Trafficking*, nonché dalla *European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment 2021*, dalla *European Union Strategy to Tackle Organised Crime covering period 2021-2025*<sup>37</sup> e dalla recente *Nature Restoration Law*, approvata il 27 febbraio 2024 ed elaborata a supporto del *Biodiversity Strategy* al fine di arrestare le perdite di biodiversità e preservare gli ecosistemi, proponendosi di ripristinare il 20% di quelli degradati entro il 2030.

#### 4. Il diritto penale nazionale per la tutela dell’ambiente marino.

Volendo ora prendere in esame i tempi e soprattutto le modalità con cui l’ordinamento italiano ha iniziato ad interessarsi ed a consolidare la attuale disciplina legislativa a tutela dell’ambiente marino, giova ribadire come essa abbia per lungo tempo trovato il proprio baricentro nella legislazione speciale, la quale è intervenuta a regolare il settore per sopperire all’originaria assenza di simili previsioni nelle disposizioni codicistiche<sup>38</sup>.

Se all’epoca dell’entrata in vigore del codice Rocco, l’ambiente non rappresentava un oggetto primario di tutela penale, il crescente numero di provvedimenti sovranazionali da un lato, e la correlata inadeguatezza dell’esistente quadro normativo a far fronte alle più gravi compromissioni ambientali dall’altro lato, – peraltro enfatizzata con l’acuirsi della già evocata sensibilità ecologica in capo ai singoli – ha portato, quale contro-reazione alla progressiva *deminutio* del patrimonio naturale, alla vertiginosa proliferazione di fonti normative che si sono dimostrate inidonee a proteggere le matrici naturali dalle loro ripetute aggressioni.

A sostegno di alcune delle problematiche riscontrabili in materia ambientale di cui si dirà, si ritiene opportuno passare in rassegna le singole e specifiche disposizioni a tutela dell’ambiente marino (quantomeno quelle più significative), sia per operare una ricognizione sistematica delle stesse, sia per valutare se anche con riguardo a tale specifica componente ambientale il legislatore abbia optato per tecniche di

---

europeo vigente, Milano, 2007, pp. 1 e ss.; ID., *Il Trattato di Lisbona e le competenze penali dell’Unione Europea*, in *Cass. Pen.*, n. 3, 2010, pp. 326 e ss.; C. GRANDI, *Riserva di legge e legalità europea*, Milano, 2010.

<sup>37</sup> B. ONOFRI, [Proposta per una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale: nuove frontiere nella lotta ai crimini ambientali in Europa](#), in *questa Rivista*, 5 luglio 2022.

<sup>38</sup> L. SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente*, Milano, 2007, pp. 65 e ss.

incriminazione dubbie, valutando la loro tenuta rispetto ai paradigmi classici del diritto penale.

Tali disposizioni, lo si precisa fin d'ora, possono essere suddivise in base alla loro tecnica di tipizzazione, ascrivibile ad uno dei tre alternativi modelli di tutela legati al differente grado di offensività delle condotte sanzionate ed al corrispondente livello di intensità della risposta sanzionatoria conseguente alla loro configurazione come contravvenzioni o come delitti, oltre che al diverso vincolo di dipendenza rispetto al diritto amministrativo<sup>39</sup>. Si possono, infatti, individuare un modello penalistico classico – in cui la condotta tipica risiede in una azione od omissione produttrice di un danno o di un pericolo concreto per il bene protetto – un modello parzialmente sanzionatorio – caratterizzato da una accessorietà media del diritto penale al diritto amministrativo, in quanto le condotte tipiche sono costituite dalla violazione di norme amministrative o di provvedimenti di natura extra-penale che il legislatore valuta come penalmente rilevanti solo ove esse sfocino in un evento lesivo per il bene protetto – ed un modello sanzionatorio puro, in cui massima è la subordinazione del diritto penale al diritto amministrativo.

## 5. Il modello sanzionatorio puro per la tutela dell'ambiente marino.

Procedendo secondo un ordine di crescente di gravità della risposta sanzionatoria, al primo livello di tutela ambientale si trovano molteplici figure contravvenzionali in cui l'anticipazione della tutela è portata ai propri estremi, in cui è labile il confine tra le norme contravvenzionali e le ipotesi amministrative ed in cui, in base al modello dei reati di pericolo astratto, si puniscono condotte del tutto prodromiche a fatti realmente pericolosi, in forza dell'esigenza di tutelare mere funzioni amministrative. Trattasi di reati costruiti alla stregua di un medesimo paradigma politico-amministrativo, segnati dall'essere posti a salvaguardia di una funzione amministrativa atta al governo della risorsa marina che deve essere effettiva e preesistente la violazione, salvo incorrere in responsabilità penale. Essi, come si dirà, paiono contraddistinti da scarsa efficacia general-preventiva con cui lo stesso è

---

<sup>39</sup> Questi possibili tre modelli di illecito hanno trovato compiuta elaborazione da parte della dottrina tedesca, soprattutto nelle opere di G. HEINE, *Verwaltungsakzessorietat des Umweltstrafrechts*, in *NJW*, 1990, pp. 2425 e ss.; C. ROXIN, *Taterschaft und Taterschaft*, Berlino-New York, 1990, pp. 360 e ss.; A. CALAMATI, *Tecnica sanzionatoria e funzione della pena nei reati ecologici*, in *Riv. pen.*, 1992, pp. 617 e ss.; N.J. DE LA MATA BARRANCO, *Proteccion penal del ambiente y accesoriadad administrativa. Tratamiento penal de comportamientos prejudiciales para el ambiente amparados en una autorizacion administrativa ilicita*, Barcellona, 1996, pp. 61 e ss.; A. MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, pp. 673 e ss.; F.C. PALAZZO, *Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell'ambiente*, in *Ambiente e diritto*, S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO (a cura di), Firenze, 1999, II, 545, pp. 564 e ss.; V.B. MUSCATIELLO, *La tutela penale dell'ambiente (il diritto e il rovescio)*, in A. AMATO, V.B. MUSCATIELLO, R. NITTI, R. ROSSI, V. TRIGGIANI (a cura di), *Diritto penale dell'ambiente*, Bari, 2006, pp. 35 e ss.; G. PALMIERI, *Contributo ad uno studio sull'oggetto della tutela nel diritto penale dell'ambiente. Dal Codice Rocco al "codice dell'ambiente" (d.lgs n. 152/2006)*, Napoli, 2007, pp. 53 e ss.; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit. p. 84.

consegnato ed in ragione della massima operatività del principio precauzionale, che determina l'appartenenza di simili illeciti alla categoria dei reati di pericolo astratto<sup>40</sup>. Ed invero, dalla ricognizione di tali norme si potrà riscontrare che esse vengono costruite dal legislatore su forme "standardizzate" di aggressione a beni giuridici, punendo condotte formalmente riconducibili alla fattispecie tipica ma in realtà spesso carenti di quella pericolosità prognosticata in astratto dal legislatore<sup>41</sup>. E lo dimostra la breve disamina che verrà svolta, da cui si evince tanto il frequente ricorso ad una criticabile tecnica di tipizzazione quanto la circostanza che i pericoli ed i danni per l'ambiente marino sanzionati possono rinvenire la propria causa in un coacervo di fonti<sup>42</sup>. Così, alla preminenza di disposizioni volte a sanzionare comportamenti legati alla navigazione se ne affiancano infatti ulteriori, volte a punire sia casi di inquinamento che originano da attività imprenditoriali svolte sulla "terraferma" o in mare, dagli scarichi e dall'immersione di rifiuti, sia comportamenti – come la pesca – pregiudizievoli per la flora e la fauna marina, con conseguenze riflesse anche in termini di inquinamento marino.

#### 5.1. La gestione del rischio connesso alla navigazione: prevenzione e repressione dell'inquinamento marino provocato da navi.

Uno dei principali pericoli per le acque marine è rappresentato dalla navigazione la quale rappresenta una attività lecita ma pericolosa, e quindi impone il doveroso rispetto di specifiche prescrizioni.

Il d. lgs. 9 novembre 2007, n. 202, emanato per garantire il recepimento della Direttiva 2005/35/CEE<sup>43</sup> e della decisione quadro del 2005/667/GAI<sup>44</sup>, rappresenta l'attuale e più importante riferimento per la tutela delle acque marine nello svolgimento di attività connesse alla navigazione.

---

<sup>40</sup> M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura "sanzionatoria"*, Padova, 1996, pp. 15 e ss.; V.B. MUSCATIELLO, *La tutela penale dell'ambiente*, in A. FIALE (a cura di), *Diritto penale dell'ambiente*, Bari, 2006, pp. 21 ss., ove l'Autore evidenzia come il sistema in parola sia contraddistinto da una «offensività prodiga»; sul punto v. anche G. ROTOLO, *Riconoscibilità del precetto e modelli innovativi di tutela penale. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018, pp. 30 e ss.; A. DE LIA, *Ambiente e diritto penale e principi costituzionali nella "biutiful cauntri". Osservazioni rapsodiche*, in *Federalismi.it*, 2018, pp. 11 e ss.

<sup>41</sup> M. CATENACCI, *I reati ambientali*, cit., p. 49; A. MANICCIA, *Crimini ambientali. "Mass disaster" e tutela penale dell'ecosistema*, Milano, 2021, p. 145.

<sup>42</sup> Così L. RAMACCI, *La tutela dall'inquinamento delle acque marittime e costiere*, cit., pp. 42 e ss.

<sup>43</sup> Cfr. sentenza 3 giugno 2008, causa C-308/06, con nota di R. BIANCHI, *Rilevanza penale dell'inquinamento provocato dalle navi e recenti decisioni della Corte di Giustizia*, in *Ambiente&Sviluppo*, 5, 2009, pp. 431 e ss. Per maggiori approfondimenti si rinvia a R. BIANCHI, *Reati senza frontiere a tutela dell'ambiente: la decisione del Consiglio europeo*, in *Ambiente&Sviluppo*, 6, 2003, pp. 544 e ss.; B. SETTI, *Tutela penale dell'ambiente: conflitto istituzionale tra gli organi dell'Unione?*, in *Ambiente&Sviluppo*, 3, 2003, p. 245.

<sup>44</sup> Ai sensi dell'art. 4 d. lgs. 202/2007: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze». Per una ricognizione generale si rinvia a C. BERNASCONI, *L'influenza del diritto comunitario sulle tecniche di costruzione delle fattispecie penali*, in *Ind. pen.*, 1996, pp. 460 e ss.

Il decreto prevede sanzioni di differente severità a seconda che le violazioni siano state commesse con dolo (art. 8) o con colpa (art. 9). L'«*Inquinamento doloso*» punisce «*il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso*», che dolosamente effettuano scarichi non autorizzati ai sensi dell'art. 4<sup>45</sup>, mentre il reato di «*Inquinamento colposo*», che riprende il tenore della contravvenzione di cui all'art. 8, prevede pene pecuniarie più basse, in ragione del diverso elemento psicologico a supporto della condotta<sup>46</sup>.

Anche nel d. lgs. 152/2006 è prevista una (per vero, unica) disposizione volta sanzionare le immissioni in mare da parte di navi. Trattasi dell'art. 137, il cui comma 13<sup>47</sup> punisce, con un *incipit* quasi perentorio ma nel contempo ipotetico (si applica *sempre* la pena, *se* lo scarico nelle acque del mare contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamenti)<sup>48</sup>, lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze vietate ai sensi delle disposizioni previste nelle convenzioni internazionali vigenti e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocue dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente<sup>49</sup>. In base al modello sanzionatorio puro, tale reato è congegnato quale reato di pericolo concreto, a tutela cioè del bene finale tutelato, connotato da una specifica ed effettiva idoneità lesiva, come attestano le connotazioni strutturali della condotta vietata, che consiste nello scarico nelle acque marine di sostanze vietate dalla normativa nazionale ovvero dalla Convenzione Marpol e dal suo Protocollo integrativo, e, dall'altro, i requisiti negativi dell'area di tipicità, alla stregua

---

<sup>45</sup> La pena è aumentata laddove la violazione descritta causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste; il danno si considera di particolare gravità – in base a quanto perimetrato dal legislatore – quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

<sup>46</sup> La fattispecie ha recentemente trovato applicazione nella vicenda che ha riguardato il relitto Berkan B, in cui il GUP presso il Tribunale di Ravenna (sent. 10 ottobre 2022, n. 561) ha condannato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, per il reato di cui all'art. 9 d. lgs. 202/2007, commesso in cooperazione colposa ex art. 113 con il proprietario della «nave», per aver – con condotte attive e omissive – apportato un contributo causale *efficiente alla determinazione del danno per le acque, completando colposamente* la condotta originata dal proprietario del relitto. La decisione del GUP ha destato perplessità visto che le disposizioni di cui al d. lgs. 202/2007 dovrebbero trovare applicazione laddove l'inquinamento sia commesso nell'ambito della navigazione, tramite un natante che sia funzionante, e non invece quando l'inquinamento promana da un oggetto che non ha più tale qualifica. Per un commento ed un ulteriore approfondimento, N. BALDELLI, *Un caso di inquinamento derivante da relitto navale. Note a GUP Tribunale di Ravenna*, 10 ottobre 2022, n. 561, in *Riv. Lexambiente*, 1/2023, pp. 69-83.

<sup>47</sup> A riguardo, C. FUMAGALLI, *Tribunale di Livorno 5 maggio 2009, Nave "Venezia D"*, in *Giur. it.*, vol. IV, 2009, p. 310.

<sup>48</sup> Così A.L. VERGINE, *La tutela penale delle acque nel d. lgs. 152/2006*, cit., p. 23, in cui l'Autrice parla di «*originale modello di incriminazione*».

<sup>49</sup> L. PRATI, G. GALOTTO, *Scarichi, inquinamento idrico e difesa del suolo*, Milano, 2008, pp. 169 e ss.; L. BISORI, *Sub. art. 137*, in F. GIUNTA (a cura di), *Codice Commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2006, p. 69; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, p. 97.

dei quali è consentita – a fronte di una presunzione *iusuris tantum* di pericolosità dello sversamento – una prova contraria circa l’assenza di nocività in concreto dello stesso ed è altresì ammessa – sia pur con l’originalità che contraddistingue tale formulazione – un’area lecita coincidente con la previa autorizzazione allo scarico<sup>50</sup>. Si tratta, pertanto, di una norma avente una formulazione assai bizzarra – appare invero paradossale che la disposizione richieda la previa autorizzazione per eseguire uno scarico che è vietato in maniera assoluta, il quale può però divenire penalmente irrilevante laddove *ex post* si accerti che la sostanza è in concreto innocua –, contrassegnata da una evidente fumosità del fatto tipico, al punto da potersi financo rilevare che la stessa non soddisfi il principio di tassatività (e, quindi, di legalità), dato che la sua scarsa determinatezza parrebbe comportare una «disagevole conoscibilità del precetto penale»<sup>51</sup>.

Il contenuto della disposizione di cui all’art. 137, co.13, d. lgs. 152/2006 e di quelle previste agli artt. 8 e 9 del d. lgs. 202/2007 può risultare in parte totalmente coincidente, al punto da far supporre un concorso apparente tra le stesse. V’è chi ha ritenuto che il concorso apparente tra le due norme debba risolversi nel senso di una tacita abrogazione dell’art. 137, comma 13, d.lgs. 152\2006 ad opera degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 202\2007<sup>52</sup>. Ed invero, se la autorizzazione a scaricare in mare in grado di fondare l’asserita specialità della disposizione di cui al Testo Unico trovava il proprio riferimento all’art. 11 della legge del 1976, ora – in ragione della sua intervenuta abrogazione – non rinviene più analoghi corrispondenti nella normativa attualmente in vigore. Ancora, non può ritenersi da solo specializzante il riferimento – del tutto vago e financo in contrasto con il principio di tassatività – alla possibilità di rendere innocue le sostanze inquinanti, il quale isolatamente considerato non pare peraltro rappresentare un ostacolo insormontabile a cui dover far fronte. Infine, la mancanza di una espressa abrogazione<sup>53</sup>, pur a fronte dell’incompatibilità dell’art. 137, co. 13, con la disposizione di poco successiva, parrebbe basarsi sulla precisa scelta legislativa di non tener conto, in tutto il corpo del d. lgs. 202/2007, del d.lgs. 152\2006, peraltro precedente al decreto in parola.

Secondo altre autorevoli opinioni, che in questa sede si ritiene di dover condividere, vi sarebbe un rapporto di specialità tra l’art. 137, co. 13, TUA e gli artt. 8 e 9 del d. lgs. 202/2007, sia perché la prima disposizione è caratterizzata da una maggior “ricchezza” tipica – andando a consentire una esenzione di pena nel caso in cui lo scarico

---

<sup>50</sup> Così A. L. VERGINE, *La tutela penale delle acque*, cit., pp. 23 e ss.; L. BISORI, *Sub art. 137*, cit., p. 70. V’è chi, invece, ritiene che il reato in esame sia di pericolo astratto – sebbene *sui generis* in ragione delle peculiarità che lo contraddistinguono, ed in particolare sulla possibilità di prova contraria, facendo leva sul fatto che l’interesse generale alla salvaguardia delle risorse del mare e quello, speciale, della p.a. alla salvaguardia della risorsa servendosi di proprie specifiche autorizzazioni, si attergerebbero diversamente rispetto al tipo legale: l’uno come parametro di tipicità in senso stretto e l’altro come parametro di liceità, dato che lo scarico non autorizzato è sempre illecito anche se innocuo, mentre lo scarico autorizzato è comunque illecito se pericoloso. In questo senso C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., p. 97 e ss.

<sup>51</sup> Così C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., p. 97. Così anche L. BISORI, *Inquinamento delle acque*, in M. PELLISERO, C.E. PALIERO, *Reati contro l’ambiente ed il territorio, Tutela penale dell’ambiente*, Torino, 2019, pp. 308 e ss.

<sup>52</sup> In questo senso L. RAMACCI, *La tutela dall’inquinamento delle acque marittime e costiere*, cit., p. 15.

<sup>53</sup> Alcuni articoli della legge 979/1982 sono stati abrogati dall’art. 14 del d. lgs. 202/2007.

sia autorizzato ed innocuo – sia perché le norme previste nel d. lgs. 202/2007 paiono dirette a sanzionare fattispecie più ampie, andando ad incriminare la condotta del soggetto qualificato che versa in mare le sostanze inquinanti vietate, mentre l’art. 137, co. 13, limita la punibilità alle condotte di vero e proprio scarico – che può essere effettuato da chiunque secondo le modalità descritte nel d. lgs. 152/2006 – che rappresenta una “sotto-ipotesi” del più generale sversamento<sup>54</sup>. Sembra però difficile poter ravvisare un rapporto di specialità che si possa risolvere esclusivamente in favore della disposizione del comma 13 dell’art. 137 TUA e non viceversa, se non altro in ragione dei possibili soggetti attivi del reato e perché l’art. 2, comma 1, lett. b) del d. lgs. 202/2007 opera un espresso richiamo agli Annessi I e II della Convenzione Marpol, il quale potrebbe così fungere da elemento specializzante rispetto alla disposizione precedente che reca un generico riferimento alla Convenzione Marpol ed al suo Protocollo. Alla luce della specialità (per l’oggetto) della previsione *de qua*, se si vuole ritenere ancora vigente la disposizione del 2006 si può individuare una supremazia per specialità del decreto del 2007 anziché dell’art. 137, comma 13, del Testo Unico, se non altro limitatamente alle sostanze indicate negli Annessi I e II<sup>55</sup>.

Peraltro, se *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacit*, la circostanza che nel caso concreto il d. lgs. 202/2007 non abbia provveduto espressamente ad abrogare il dettato di cui all’art. 137, co. 13, dovrebbe portare a ritenere che il legislatore abbia voluto mantenerlo in vigore<sup>56</sup>. A riprova, anche il fatto che con il d. lgs. 121/2011, successivo ad entrambi i decreti ed introduttivo del citato art. 25-*undecies* nel catalogo 231, sono stati inseriti tra i reati presupposto sia le contravvenzioni di cui agli artt. 8 e 9 del d. lgs. 202/2007 sia quelle previste dall’art. 137 TUA, tra cui quindi anche quello di cui al comma 13.

## 5.2. L’inquinamento della acque marine nell’esercizio di attività economiche diverse dalla navigazione.

Nella Parte III del d. lgs. 152/2006 si riscontrano ulteriori norme le quali prendono in considerazione ipotesi di scarichi che possono confluire – pregiudicandole – nelle acque marine. Il principale riferimento è sempre rappresentato dall’art. 137 del d. lgs. 152/2006.

Se può considerarsi scarico – in forza di un nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore – qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un

---

<sup>54</sup> L. BISORI, *Inquinamento delle acque*, cit., p. 310.

<sup>55</sup> In favore di un rapporto di specialità fra le due disposizioni, anche C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., p. 98. In senso contrario, L. RAMACCI, *La tutela penale dall’inquinamento delle acque*, cit., p. 16.

<sup>56</sup> I sostenitori di un rapporto di specialità tra le due norme fanno altresì leva sul fatto che l’art. 14 del d.lgs. 202/2007 – successivo al d. lgs. 152/2006 – ha previsto l’espressa abrogazione di diverse disposizioni penali (quali l’art. 16 della legge 979/2002), dimostrando, almeno apparentemente, di aver avuto ben chiaro il quadro della legislazione penale, sicché la permanenza in vita dell’art. 137, comma 13, sarebbe frutto di una precisa scelta legislativa e non di un refuso, richiamando inoltre l’attenzione sul fatto che l’art. 3-bis del d.lgs. 152/06, ancorché entrato in vigore successivamente, richiede l’abrogazione espressa delle disposizioni contenute nel decreto. P. FIMIANI, *La tutela penale dell’ambiente*, Milano, 2015, pp. 246 e ss.

sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo riceettore nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e nella rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, ne consegue che la disciplina racchiusa nella Parte III del d. lgs. 152/2006, a tutela delle acque, e le sanzioni ivi previste<sup>57</sup>, potranno trovare applicazione laddove si sia in presenza di uno scarico – anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale – di acque reflue in uno dei corpi riceettori specificatamente indicati dalla legge, effettuato tramite una conduttura, delle tubazioni o altri sistemi stabili. In tutti gli altri casi, quando cioè manchi un nesso funzionale e diretto tra le acque reflue ed il corpo riceettore, si applicherà la disciplina sui rifiuti<sup>58</sup>.

Per gli scarichi da terra con recapito finale in mare saranno quindi applicabili, se si tratta di acque reflue industriali, le sanzioni penali di cui all'art.137 d.lgs.152\200659 mentre, per le altre sostanze oggetto di scarico, quelle amministrative di cui all'art. 133 del medesimo decreto<sup>60</sup>.

A tali condizioni andrà applicata la disciplina sugli scarichi, mentre in tutti gli altri casi opereranno le disposizioni in materia di rifiuti, ovviamente applicabili anche a quelli liquidi.

---

<sup>57</sup> Per le sanzioni in caso di violazione si veda l'art. 137, comma 12 d.lgs. 152/06 il quale prevede l'arresto o l'ammenda per l'inosservanza delle prescrizioni fissate dalle regioni qualora le acque (articolo 88) non risultino conformi ai requisiti di cui alla Tabella 1\C dell'Allegato 2 (in tal caso le regioni stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento), ovvero, se da un campionamento risulti che uno o più valori di parametri di cui alla Tabella 1\C dell'Allegato 2 non siano rispettati. In tal caso le regioni adottano misure appropriate previo accertamento, da parte delle autorità competenti al controllo, se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento. Viene altresì sanzionata punita l'inosservanza dei provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque adottati dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della provincia e dal Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque predette. L'articolo 138 prevede, inoltre, che il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai quali è inviata copia delle notizie di reato, possano disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall'esito del giudizio penale, la sospensione in via cautelare dell'attività di molluschicoltura. A seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la gravità dei fatti, la chiusura degli impianti.

<sup>58</sup> Il d.lgs. 152/2006 esclude, infatti, nell'art. 185, comma 2, lettera a), l'applicabilità della normativa sui rifiuti per «le acque di scarico», a condizione che siano disciplinate da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento. Sul punto, si veda la più recente giurisprudenza e segnatamente, Cass. pen., sez. III, sent. 22 novembre 2017, n. 6998; Cass. pen., sez. III, sent. 28 marzo 2017, n. 24118; Cass. pen., sez. III, sent. 8 aprile 2015, n. 16623; Cass. pen., sez. III, sent. 19 ottobre 2011, n. 45340. In dottrina, D. POTETTI, *Le materia fecali di origine animale, fra la normativa sui rifiuti e quella sugli scarichi idrici*, in *Cass. pen.*, 1, 2012, pp. 220 e ss.

<sup>59</sup> L. BISORI, *Inquinamento delle acque*, cit., p. 65.

<sup>60</sup> C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 90 e ss.

### 5.3. La gestione dei rifiuti.

In materia di rifiuti navali, il principale riferimento si individua al comma 1 dell'art. 232, intitolato *“Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico”*, il quale recita che *«la disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182»*. Il permanere del riferimento al d. lgs. 183/2002 pare costituire il frutto di una svista legislativa che nell'introdurre il d. lgs. 197/2021, attuativo della direttiva comunitaria 2019/883/UE ed espressamente abrogativo del primo decreto, ha mancato di prevedere un analogo adeguamento nell'art. 232 TUA. Il recente decreto, come si riporta l'art. 1, intende *«proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti»* ed esso si applica *«a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi adibite a servizi portuali, delle navi militari e da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali, ed a tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi di cui alla lettera a)»*<sup>61</sup>.

All'impianto sanzionatorio di matrice amministrativa, si affiancano poi le disposizioni penali contenute nel d. lgs. 152/2006, alla Parte IV. In caso di abbandono o di immersione di rifiuti nelle acque marine potranno così trovare applicazione le disposizioni *“generalì”* previste in materia di rifiuti e disciplinate dall'art. 256 commi 1, 2, 3 Parte IV del Testo Unico Ambiente.

Esse non si rivolgono ad uno specifico soggetto qualificato, ma trovano spazio nell'ambito della presente trattazione nella misura in cui il mare può venir a costituire il luogo in cui avviene lo scarico di rifiuti, divenendo rilevante lo specifico contesto faunistico-naturalistico che la disposizione intende tutelare<sup>62</sup>. L'art. 256 d. lgs. 152/2006, infatti, prevede diverse ipotesi contravvenzionali, le cui differenti condotte sono disciplinate nei tre commi che lo compongono e segnatamente: al primo viene sanzionato *«chiunque effettua [...] una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 [...]»*; al secondo sono estese le pene previste nel primo per i titolari di imprese che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee; al terzo è sanzionata *«la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata [...]»*<sup>63</sup>.

<sup>61</sup> Così ai sensi dell'art. 3 d. lgs. 197/2021.

<sup>62</sup> F. GIUNTA, *Sub art. 255 comma 1 TUA*, in F. GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, cit., pp. 183 e ss.; C. RUGA RIVA, *Rifiuti*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio*, M. PELISSERO (a cura di), Torino, 2016, pp. 46 e ss.

<sup>63</sup> L'autorizzazione è necessaria sia per le operazioni di smaltimento sia per quelle di recupero, e non hanno alcun valore le autorizzazioni successive in sanatoria, le quali non hanno il potere di disciplinare i fatti ad esse antecedenti.

5.4. *Altre ipotesi contravvenzionali: la tutela del patrimonio faunistico marino e la salvaguardia del mare quale area naturale protetta*

Tra le disposizioni che interessano il mare si rinvencono anche quelle che concernono la pesca.

Il principale riferimento è rappresentato dal d. lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 “*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96*” e segnatamente dal combinato disposto degli articoli 7 (*Contravvenzioni*) e 10 (*Illeciti amministrativi*) del medesimo decreto.

Ad esse si affiancano gli artt. 8, che prevede le “*Pene principali per le contravvenzioni*”, 9, il quale stabilisce le “*Pene accessorie per le contravvenzioni*”, 22, che disciplina la “*Vigilanza e controllo*”, 23, dedicato al “*Risarcimento del danno*” e che legittima le Amministrazioni interessate a costituirsi parte civile nel giudizio penale per i reati previsti dall’art. 7<sup>64</sup> ed, infine, l’art. 27 che, per quanto qui di interesse, dispone che «*dalla data di entrata in vigore del presente decreto*», cessano di avere applicazione le disposizioni contenute nel decreto del 2004, contestualmente abrogato<sup>65</sup>.

Anche le disposizioni penale riguardanti le aree marine protette, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono avere rilievo nel caso in cui avvengano comportamenti tali da porre in pericolo l’integrità. Il divieto di svolgere attività pregiudizievoli è previsto all’art. 11 per le aree naturali ed i parchi mentre all’art. 19, comma 3, per le aree marine protette. A tale ultimo proposito, le sanzioni contenute nell’art. 30 della legge n. 394/1991 sono di natura penale e mirano ad assicurare la massima tutela delle aree protette, impedendo o limitando alcuni comportamenti espressamente indicati che, anche solo potenzialmente, possano rappresentare un pericolo per l’integrità delle stesse<sup>66</sup>. Si tratta di una elencazione non tassativa<sup>67</sup>, impiegata per sanzionare diversi comportamenti ritenuti pregiudizievoli per le aree marine protette, come ha avuto occasione di ribadire la Suprema Corte all’esito di una vicenda in cui ha ritenuto penalmente rilevante la presenza di un soggetto in acqua, vicino ad un natante, con un fucile subacqueo e l’ormeggio, perché trattasi di un’attività capace di compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto di protezione. Ed invero, con tali disposizioni, ha rilevato la Cassazione, come «*il legislatore abbia inteso impedire tutte quelle*

---

<sup>64</sup> Ai sensi dell’art. 23 «*Per i reati previsti dal presente decreto le Amministrazioni interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale*».

<sup>65</sup> Ai sensi dell’art. 27 «*Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: a) la legge 14 luglio 1965, n. 963; b) l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; c) l’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102; d) gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni; e) i commi 2 e 3 dell’articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153; f) i commi 2 e 2-bis dell’articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. 2. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto*».

<sup>66</sup> L. ROBERTI MAGGIORE, *Reati marittimi: navigazione a motore in zona non consentita*, in *Dir. mar.*, 2, 2007, pp. 420 e ss.

<sup>67</sup> Così Cass. pen. sez. III, sent. 1° aprile 2014, n. 14950.

condotte idonee, anche in via potenziale e presuntiva, a pregiudicare le caratteristiche dell'ambiente»<sup>68</sup>. A conclusioni non dissimili una ulteriore pronuncia della suprema Corte con cui si è precisato che, trattandosi di reato di pericolo astratto, l'illecito descritto dall'art. 19 si configura anche nel caso in cui un'imbarcazione stazioni «nel perimetro di una zona marina protetta, a prescindere dal fatto che l'ancora sia stata gettata all'interno o all'esterno di detto perimetro», giacché la sola permanenza dell'imbarcazione in tale area può comunque portare ad effetti pregiudizievoli per l'ambiente, quali lo scarico anche occasionale di rifiuti o la perdita anche fisiologica di carburante, idonei ad incidere sulle caratteristiche della zona oggetto di protezione<sup>69</sup>. In entrambe le decisioni si assiste ad una eccessiva dilatazione della categoria del pericolo astratto e si mostrano i rischi che possono derivare dall'estensione e dall'ampliamento delle maglie del pericolo da parte della giurisprudenza in nome di una generica esigenza preventiva; tali risultanze giurisprudenziali manifestano, infatti, i limiti che i reati di pericolo astratto hanno in materia ambientale, ove spesso dilatano i confini delle contravvenzioni per implementare il nucleo di comportamenti punibili.

Meritano, infine, gli artt. 727-bis e 733-bis cod. pen., introdotti dal d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, attuativo della direttiva 2008/99/CE, ed applicabili anche con riferimento alla flora ed alla fauna marina<sup>70</sup>. Trattasi di fattispecie penali di tipo contravvenzionale (uccisione, distruzione, cattura di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, ex art. 727-bis cod. pen. e distruzione o deterioramento di habitat naturale protetto, ex art. 733-ter cod. pen.), che palesano un regime sanzionatorio privo della dissuasività auspicata dal legislatore comunitario, prestando il fianco ad un duplice ordine di obiezioni. La prima è relativa alla efficacia deterrente reclamata dalla direttiva UE, la seconda concerne l'effettività della risposta sanzionatoria, che finisce per avere una scarsa capacità di contrastare i comportamenti veramente dannosi per l'ambiente perché, di fatto, essa viene vanificata dai meccanismi clemenziali nazionali.

Il legislatore, in questo caso, anziché propendere per un intervento più meditato e meno clamoroso, ha prediletto «le scorciatoie di una roboante penalizzazione dagli incertissimi destini»<sup>71</sup>, dando vita ad una legislazione d'effetto, che trae motivi di

<sup>68</sup> Cass. pen. sent. n. 14950/2014, cit.

<sup>69</sup> Così Cass. pen., sez. III, sent. 11 dicembre 2013, n. 3687. Sempre con riferimento all'ormeggio, v. Cass. pen., sez. III, sent. 21 marzo 2012, n. 15742.

<sup>70</sup> M. BENOZZO, *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche*, in *Dir. giur. agr. alim. dell'ambiente*, 2009, n. 5, p. 301; G.M. VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99 CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano*, in *Dir. comm. intern.*, 2010, pp. 458 e ss.; C. PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale*, Pisa, 2009, pp. 232 e ss.; L. SIRACUSA, *La competenza penale comunitaria al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, p. 898 e 899; ID., *L'attuazione della direttiva sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 22 febbraio 2011, p. 2; A. L. VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale*, in *Ambiente&Sviluppo*, n. 1., 2009, p. 10. Più di recente, A. ALBERICO, *Obblighi di incriminazione e "contro limiti" nell'adempimento della Direttiva 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2014, pp. 233 e ss.

<sup>71</sup> L'espressione è di A. ALESSANDRI, *I reati societari*, in L. PEPINO (a cura di), *La riforma del diritto penale. Garanzie ed effettività delle tecniche di tutela*, Milano 1999, p. 442.

legittimazione dal suo stesso esserci, «*indipendentemente dalla sua attendibile effettività*»<sup>72</sup>; tuttavia si tratta, come osservato fin dalla loro comparsa nel codice<sup>73</sup>, di disposizioni la cui applicabilità è e sarà difficoltosa, in ragione della inevitabile soccombenza a fronte di più gravi fattispecie. A ciò si aggiunga le limitate ipotesi di difficile realizzazione dei fatti ivi descritti.

## 6. Il modello penalistico classico a tutela dell'ambiente ed i limiti ad esso connessi.

Riprendendo la distinzione operata nel paragrafo quarto relativa ai diversi modelli di illecito penale ambientale – classificati attraverso criteri che tengano in considerazione la struttura della fattispecie, la sua tecnica di tipizzazione e le modalità di incriminazione utilizzate dal legislatore – è bene osservare come, al fine di far fronte alle indubbe carenze ed alle incertezze del legislatore che si sono ravvisate nel tentativo di regolare il diritto ambientale, anche con riguardo all'ambiente marino, si è fatto ricorso ai reati contro l'incolumità pubblica, previsti nel Titolo VI del codice penale, nell'ambito dei quali la condotta tipica risiede in una azione od omissione produttrice di un danno o di un pericolo concreto per il bene protetto.

A partire dagli anni Settanta la giurisprudenza, spesso ricorrendo all'interpretazione estensiva/analogica di fattispecie sanzionate più severamente rispetto a quanto previsto dalle contravvenzioni disseminate nella legislazione complementare, ha tentato di punire quelle condotte causative di maggior allarme per le risorse naturali e, di riflesso, per le popolazioni che su di esse insistono<sup>74</sup>. Con particolare frequenza e soprattutto nei casi in cui si erano verificati dei danni diffusi a livello idrico la giurisprudenza ha spesso ritenuto ravvisabili gli estremi dei reati di avvelenamento di acque o sostanze alimentari e di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari di cui agli artt. 439 e 440 cod. pen. – disposizioni evidentemente dettate per altri fini – così come dei delitti di disastro aviatorio, naufragio o ancora di crollo di costruzioni.

Ciò dimostra la prassi di estendere l'ambito di applicazione delle norme che tutelano la pubblica incolumità ai casi di compromissione ambientale per via della insufficienza di strumenti normativi di contrasto alle forme più allarmanti e pericolose di inquinamento (i cosiddetti disastri chimici o ambientali), in grado di causare una vera, enorme ed irreversibile alterazione dell'ecosistema.

Per il raggiungimento dei sopradetti fini, è stato spesso fatto ricorso al delitto di cui all'art. 434 cod. pen., rubricato "*Crollo di costruzioni ed altri disastri dolosi*", che descrive e punisce due condotte delittuose diverse tra loro: l'attentato alle costruzioni, da un lato,

---

<sup>72</sup> Sempre A. ALESSANDRI, *I reati societari*, op. ult. cit.

<sup>73</sup> In particolare, C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, cit.

<sup>74</sup> R. BAJNO, *Problemi attuali del diritto penale ambientale*, cit., pp. 488 e ss.

e il c.d. “disastro innominato”, dall’altro<sup>75</sup>. Proprio facendo leva su tale formulazione testuale, che prende in considerazione e punisce anche la causazione di un generico “altro disastro”, e su tale censurabile indeterminatezza (evidenziata e censurata dalla quasi totalità della dottrina), la figura del disastro innominato, a partire dalla vicenda Seveso<sup>76</sup>, è divenuta la fattispecie di cui la giurisprudenza si è servita per rilevare che l’idoneità a determinare l’alterazione dell’ecosistema fosse sufficiente ad integrare il reato<sup>77</sup>. La formulazione indubbiamente aperta della norma ha consentito alla giurisprudenza – sempre in chiave creativa e di supplenza – di ricondurvi qualsiasi evento innescato da una condotta (al pari degli altri disastri tipizzati nei delitti di “comune pericolo mediante violenza” di cui agli articoli precedenti) violenta, di portata distruttiva, che abbia conseguenze dannose tendenzialmente istantanee, gravi, complesse, diffuse sul bene direttamente leso, tanto da provocare un effettivo pericolo alla vita o all’incolumità fisica di un numero indeterminato di persone.

---

<sup>75</sup> Emblematici, in questo senso, i casi Eternit ed Ilva. Quanto al primo, Dopo le severe condanne pronunciate in primo grado ed in appello, il “caso Eternit” si è concluso con il proscioglimento degli imputati per intervenuta prescrizione, (Cass. pen., sez. I, sent. 19 novembre 2014, n. 7941). Per l’ampia letteratura in materia, si leggano tra gli altri F. PALAZZO, *Morti da amianto e colpa penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 185; R. BARTOLI, *Causalità e colpa nella responsabilità penale per esposizione dei lavoratori ad amianto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, p. 597; ID., *Responsabilità penale da amianto: una sentenza destinata segnare un punto di svolta*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 1712; ID., *La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto*, in questa Rivista, 25 gennaio 2011, ID., *La recente evoluzione giurisprudenziale sul nesso causale nelle malattie professionali da amianto*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 3-4/2014, p. 396; M. SURACE, *La morte del lavoratore per l’esposizione alle polveri di amianto: condizione perché sussista la responsabilità del datore di lavoro*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 211; L. MASERA, *La malattia professionale e il diritto penale*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 10 novembre 2011; ID., *Danni da amianto e diritto penale*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 29 ottobre 2010; M. ASCIONE, *La tutela penale rispetto al rischio amianto*, in *Giur. mer.*, 2010, p. 900; L. SIRACUSA, *Nesso di causalità ed esposizione a “sostanze tossiche” (processi Montefibre 2011)*, in *Nel diritto*, 2012, p. 757; ID., *Causalità e colpa nell’esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto tra «caos» e «logos»*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, p. 969; R.; E. GUARNIELLO, *Malattie professionali, tumori da amianto, asbestosi*, in *Foro. it.*, 2000, p. 278; ID., *I tumori professionali nella giurisprudenza penale*, in *Foro. it.*, 1999, p. 237; A. DI AMATO, *La responsabilità penale da amianto*, Milano, 2003. Si rinvia anche a S. CORBETTA, *Il disastro provocato dall’Ilva di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in *Corr. Merito*, n. 10, 2012, *passim*; A. PICILLO, *Tra le ragioni della vita e le esigenze della produzione: l’intervento penale ed il caso Ilva di Taranto*, in *Arch. pen.*, fasc. 2, 2013, pp. 1 e ss.

<sup>76</sup>Ex multis, C. PERINI, *Rischio tecnologico e responsabilità penale*, su *Rass. It. Crimin.*, 2002, p. 389; E. BLASI, *Il caso Seveso: ampliamento della risarcibilità del danno non patrimoniale e riflessi sulla nozione di bene-ambiente*, in *Riv. Quadr. Dir. Amb.*, 0/2010, pp. 83-102.

<sup>77</sup> Si veda, a tal proposito, la *Relazione al Progetto definitivo del Codice penale*, Roma, 1929, p. 225, ove, nel trattare del delitto di cui all’attuale articolo 434 cod. pen., si riportavano quali «ipotesi di fatti, costituenti pure disastro, che non sono espressamente compresi nei disastri specificamente indicati nel Progetto e che pure possono verificarsi», a titolo esemplificativo, «l’incaglio della nave, il quale se nel maggior numero dei casi non è un disastro pericoloso per la pubblica incolumità può in date evenienze (località in cui avviene, scoppi di caldaie, ecc.) divenire tale, perché mette in pericolo la vita dei passeggeri»; ancora, «la caduta di un ascensore privato può, in determinate circostanze, per il numero delle persone lese od esposte a pericolo, essere considerata un disastro, pur non rientrando nelle ipotesi specifiche previste nelle disposizioni di questo Titolo». Cfr. M. RICCARDI, *I “disastri ambientali”: la Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme*, in *Dir. pem. cont.*, 10, 2018, p. 322.

Tale operazione è stata “salvata” anche dalla Corte costituzionale<sup>78</sup>, la quale ha riconosciuto l’importanza del delitto in esame quale norma di chiusura del sistema<sup>79</sup>, ritenendo quindi possibile sussumere i disastri ecologici nell’alveo del delitto di cui all’art. 434 cod. pen.. Nella pronuncia era però chiaramente evidente il monito al legislatore affinché intervenisse per sopperire alla problematica lacuna del codice penale.

### **7. Il modello parzialmente sanzionatorio: l’introduzione dei c.d. “eco-delitti” nel codice penale tra aspetti positivi della riforma e criticità legate alle difficoltà probatorie, alla carenza di determinatezza, ai difficili margini del rischio consentito ed alla mancata previsione sanzionatoria di specifici comportamenti aggressivi per l’ambiente.**

I tentativi di apprestare tutela all’ambiente in generale ed all’ambiente marino in particolare sono addivenuti ad un punto di approdo con la legge 22 maggio 2015 n. 68, recante “*Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente*”, che ha cercato di colmare un grave *vulnus* presente nell’ordinamento nazionale andando ad introdurre nel codice penale, specifici delitti con l’intento di sanzionare quelle aggressioni all’ambiente in grado di comprometterne, in maniera financo definitiva, l’integrità<sup>80</sup>. La novella del 2015<sup>81</sup> ha infatti introdotto nel codice penale nuovi reati, quali il delitto di inquinamento

---

<sup>78</sup> Così Corte cost., sent. 327/2008, cit., pp.10 e 11, ove si legge che l’art. 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il disastro innominato, assolve pacificamente ad una funzione di «chiusura» del sistema e mira «a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme [...] concernenti la tutela della pubblica incolumità», anche – e soprattutto – «in correlazione all’incessante progresso tecnologico, che fa continuamente affiorare nuove fonti di rischio e, con esse, ulteriori e non preventivabili modalità di aggressione del bene protetto»<sup>78</sup>. L’utilizzo da parte del legislatore dell’espressione “altro disastro” designerebbe «un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai disastri contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai “Delitti di comune pericolo mediante violenza”», vale a dire che gli accadimenti devono essere di dimensioni straordinarie e atti a produrre «effetti dannosi gravi, complessi ed estesi».

<sup>79</sup> Sempre Corte cost., sent. 327/2008, cit., p. 7. Sulla base di queste premesse, la Corte – in relazione alla specifica ipotesi di cui all’art. 434 cod. pen. – ha osservato che, per quanto vero che il concetto di disastro sia scarsamente definito e polisenso, tuttavia, «a precisare la valenza del vocabolo – riconducendo la previsione punitiva nei limiti di compatibilità con il precetto costituzionale evocato – concorrono la finalità dell’incriminazione e la sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità». Conformi anche Corte cost., sentt. nn. 247/1989; 122/1993; 34/1995; 5/2004.

<sup>80</sup> Sull’iter legislativo, A. L. VERGINE, *La strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del D.d.L. 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 5, 2014, pp. 457 e ss.

<sup>81</sup> In argomento, per una panoramica generale, cfr. P. MOLINO, *Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Settore penale, “Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”*, 29 maggio del 2015; L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della Legge 22 maggio 2015, n. 68*, in *Lexambiente.it*, 8 giugno del 2015; ID., *Diritto penale dell’ambiente*, Piacenza, 2015, *passim*; M. TELESCA, *Osservazioni sulla Legge n. 68 del 2015 recante disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 17 luglio del 2015; ID., *La tutela penale dell’ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015*, Torino, 2022, *passim*; A. POSTIGLIONE, *Recenti sviluppi in Italia della tutela penale dell’ambiente*,

ambientale (art. 452-*bis*)<sup>82</sup>, di morte o lesione quale conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter*)<sup>83</sup>, di disastro ambientale (art. 452-*quater*)<sup>84</sup> – punibile, così come il reato di cui all’art. 452-*bis*, anche a titolo di colpa (art. 452-*quinquies*)<sup>85</sup> – di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*)<sup>86</sup>, di impedimento del controllo alle autorità di vigilanza in materia ambientale (art. 452-*septies*)<sup>87</sup> e di omessa bonifica (art. 452-*terdecies*)<sup>88</sup>. Il nucleo dei delitti è poi stato allargato in seguito all’entrata in vigore del d. lgs. 21/2018, con cui, in nome del “principio” della

in *Dir. giur. agr. alim. e amb., fasc. spec., 2015*; C. PARODI, M. GEBBA, M. BORTOLOTTI, V. CORINO, *I nuovi delitti ambientali (legge 22 maggio 2015, n. 68)*, Milano, 2015, *passim*; C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati, Commento alla Legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015, *passim*; L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente*, in *Dir. Pen. Cont.*, fasc. 2, 2015, pp. 205 e ss.; C. BERNASCONI, *Il “bastone” e la “carota” nella disciplina dei nuovi reati ambientali*, in *Studium Iuris*, 2015, 12, pp. 1400 e ss.; L. MASERA, *I nuovi delitti contro l’ambiente. Voce per il “Libro dell’anno del diritto Treccani 2016”*, in *Dir. Pen. Cont.*, 17 dicembre 2015, pp. 7 e ss.; G. AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. pen.*, 2016, pp. 405 ss.; G. GUGLIEMI, R. MONTANARO, *I nuovi ecoreati: prima lettura e profili problematici*, in *La resp. amm. soc. enti*, fasc. III, 2015, pp. 5 e ss.

<sup>82</sup> Sul delitto, *ex multis*, G. PAVICH, *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative*, in *Cass. Pen.*, fasc. 1, 2017, pp. 405 e ss.; D. ZINGALES, *La fattispecie di inquinamento ambientale: la tutela dell’ambiente in chiave “ecocentrica” approntata dal codice penale*, in *Cass. Pen.*, fasc. 8/2019, pp. 293 e ss.; L. CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, in L. CORNACCHIA, N. PISANI, (dir. da), *Il nuovo diritto penale dell’ambiente*, Bologna, 2018, pp. 90 e ss.; C.M. MELZI D’ERIL, *L’inquinamento ambientale a tre anni dall’entrata in vigore*, in *Dir. Pen. Cont.*, fasc. 7, 2018, pp. 51 e ss.; F. CRESCIOLI, *Il delitto di inquinamento ambientale: il difetto di tassatività e la sua punibilità anche a titolo di dolo eventuale*, in *Cammino Diritto*, 3, 2021, pp. 5 e ss.

<sup>83</sup> L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”*, cit., pp. 205 e ss.; G. SALCUNI, G. SANTAMARIA, *Reato di morte o lesioni come conseguenza dell’inquinamento ambientale*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo Diritto Penale Ambientale (l. 22 maggio 2015, n. 68)*, Roma, 2016, p. 67; M.L. MATTHEUDAKIS, *Opzioni legislative in tema di colpevolezza nei nuovi reati ambientali*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 1, 2018, pp. 233 e ss.

<sup>84</sup> A riguardo, cfr. A. BELL, A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *Dir. Pen. Cont.*, fasc. n. 2, 2015; G. PAVICH, *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale*, cit., pp. 405 e ss.; M. RICCARDI, *I “disastri ambientali”: la Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme*, in *Dir. Pen. Cont.*, fasc. 10/2018, pp. 336 e ss.; M. C. AMOROSO, *Il disastro ambientale tra passato e futuro*, in *Cass. Pen.*, fasc. 9, 2018, pp. 2953 e ss.

<sup>85</sup> In argomento, cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 38; L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”*, cit., pp. 205 e ss.; M.L. MATTHEUDAKIS, *Opzioni legislative in tema di colpevolezza nei nuovi reati ambientali*, cit., pp. 240 e ss.

<sup>86</sup> C. BOVINO, *Traguardo storico: arriva la legge sui nuovi delitti contro l’ambiente*, in *Ambiente&Sviluppo*, 6, 2015, pp. 351 e ss.; C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pp. 40 e ss.; L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”*, cit., pp. 207 e ss.

<sup>87</sup> *Ex multis*, cfr. G. AMENDOLA, *Ecoreati: il nuovo delitto di impedimento del controllo. Primi appunti, pubblicato su Lexambiente.it il 18 dicembre del 2015*; M. GALLO, *Ispersioni, il reato di impedimento del controllo tra luci ed ombre*, in *Guida al lavoro, fasc. 31, 2015, passim*.

<sup>88</sup> In argomento, *ex pluris*, G. AMENDOLA, *Il nuovo delitto di omessa bonifica: primi appunti*, in *Lexambiente*, 30 ottobre 2015; L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n.68 sugli “ecodelitti”*, cit., p.214; B. DI LELLA, C. ROSSI, *La disciplina penale dell’omessa bonifica dopo la legge n.68 del 2015 tra spinte repressive e qualche distrazione*, in *Rivista giuridica dell’ambiente*, 2015,3, pp. 360-361; L. PRATI, *Il reato di omessa bonifica ex art. 452-terdecies: una norma problematica di dubbia giustizia sostanziale in Ambiente e Sviluppo*, 2017,1, pp.22-27; A. R. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, 2020, *passim*; G. BONFISSUTO, *L’eco-delitto di “omessa bonifica” e le sue prime applicazioni nelle aule di giustizia. Brevi note a margine di Gup, Trib. di Fermo 21/01/21*, in *Riv. Lexambiente*, 2, 2021, pp. 28 e ss.

riserva di codice, è stato trasposto il contenuto dell'art. 260 del d. lgs. 152/2006 all'art. 452-*quaterdecies*, relativo alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Se la riforma presenta aspetti positivi, e segnatamente l'inserimento nel codice penale di un intero titolo dedicato ai reati ambientali, espressione di una visione marcatamente ecocentrica in discontinuità con il tradizionale modello antropocentrico proprio della legislazione penale italiana complementare, l'attribuzione di indubbia centralità agli obblighi di ripristino dello stato dell'ambiente e la previsione di una speciale causa di estinzione del reato contravvenzionale di cui all'art. 318 TUA<sup>89</sup>, criticabili sono invece alcune scelte politiche e di criminalizzazione. Rileva, in relazione al tema trattato, la scelta di eliminare nella predisposizione del testo definitivo il divieto di *air gun*<sup>90</sup>, avente ad oggetto pratiche di ispezione dei fondali marini svolte con materiali esplodenti, in grado di danneggiare l'udito soprattutto delle balenottere e di altri grandi cetacei<sup>91</sup>.

Parimenti criticabile la previsione di cui all'art. 452-*quinquies*, con cui si è tipizzata, in forma mascherata, un tentativo colposo di delitto, oppure l'aumento dei termini prescrizionali<sup>92</sup> e la mancata introduzione tra i delitti presupposto della responsabilità degli enti dell'ipotesi prevista dall'art. 452-*terdecies*. A ciò si affiancano poi altri aspetti poco soddisfacenti e riassumibili nella tecnica legislativa inadeguata utilizzata per la redazione delle fattispecie incriminatrici, in contrasto con il principio di legalità e segnatamente con il "corollario" della tassatività e nella previsione di macro-eventi di difficile verificabilità e quindi difficilmente provabili sotto il profilo eziologico.

Si è fin da subito riscontrata, inoltre, una certa approssimazione, soprattutto nella descrizione dei caratteri offensivi delle condotte punibili ed una palpabile sottovalutazione dei principali problemi che le ricerche internazionali più qualificate, oltre che la prassi applicativa, avevano evidenziato con riferimento a temi

<sup>89</sup> A. SERLENGA, *Legge n. 68/2015: la nuova procedura di estinzione del reato ambientale*, in *Ambiente&Sviluppo*, 6, 2016, pp. 419 e ss.; A. R. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, 2020, pp. 73 e ss.; G. AMARELLI, *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: il controverso ambito di operatività, gli auspicati correttivi e le attese deluse dalla riforma Cartabia*, in *Riv. Lexambiente*, 4, 2022, pp. 5 e ss.

<sup>90</sup> A. MANNA, *La legge sui c.d. eco-reati: riflessioni critiche di carattere introduttivo*, in S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale*, 2016, pp. 971 e ss.

<sup>91</sup> A tale riguardo si segnala l'interessante sentenza del TAR Puglia, Lecce, sez. I, 14 luglio 2012, n. 1341, anche in *Ambiente&Sviluppo*, 8/9, 2012, pp. 740 e ss., con nota di M. TAGLIAFERRO, *Attività di ricerca di idrocarburi e principio di precauzione*, con la quale è stata stabilita l'incompatibilità tra il programma di ricerca degli idrocarburi in mare mediante l'utilizzo della tecnica denominata *airgun* e il principio di precauzione. Secondo la sentenza dal suddetto principio deriva l'esigenza di un'azione ambientale tesa alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente ad una determinata causa umana. Pertanto, poiché allo stato attuale delle conoscenze appare sussistere anche una probabilità minima di collegare il fenomeno dello spiaggiamento dei cetacei sulle coste pugliesi all'utilizzo della tecnica *airgun*, la ricerca deve seguire metodiche meno invasive a tutela dell'ambiente. Più di recente il TAR Lazio, sez. II bis, 1° ottobre 2012, n. 8236, ha ribadito come la tecnica di ricerca *air gun* sia foriera di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, soprattutto con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina.

<sup>92</sup> E. COTTU, *La prescrizione dei reati ambientali: efficacia, coerenza, ragionevolezza?*, in *Dir. Pen. Cont.*, n.1/2018, pp. 272 e ss.

particolarmente delicati, come appunto quello della causalità e del rapporto tra illecito penale ed illecito amministrativo. Il nuovo testo – seguendo un modello sanzionatorio “misto” – ha infatti previsto fattispecie incriminatrici che puniscono la violazione della normativa extra-penale sull’ambiente, accompagnata dalla verifica di una effettiva situazione di danno per il bene protetto. Se tali scelte ottemperano a quanto previsto a livello comunitario, ove si sancisce che le violazioni ambientali devono essere “unlawful”, nella introduzione delle norme si è frustrato il principio di tassatività, soprattutto nei delitti di inquinamento e disastro ambientale, puniti solo se “abusivi”<sup>93</sup>. Le norme richiedono, invero, che tale abusività segua, nel caso del delitto di cui all’art. 452-bis cod. pen. una «compromissione» o un «deterioramento significativi e misurabili» di «acque aria o di porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna»<sup>94</sup>, mentre in quello previsto all’art. 452-quater un «disastro», che si impernia sulla causazione di tre distinti eventi, due dei quali sono accomunati dalla identità dell’oggetto materiale, consistenti nella alterazione irreversibile dell’ecosistema (art. 452-quater, co. 2, n. 1) o nella particolare onerosità ed eccezionalità dei provvedimenti da adottare per il suo ripristino (art. 452-quater, co. 2, n. 2), mentre il terzo è caratterizzato dall’offesa alla pubblica incolumità, da valutarsi in relazione ai parametri della estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero del numero delle persone offese o esposte al pericolo (art. 452-quater, co. 2, n. 3)<sup>95</sup>.

---

<sup>93</sup> Ex multis, L. BISORI, *Linee interpretative e nodi problematici della abusività della condotta nei nuovi reati ambientali. Prove tecniche di abusivismo giudiziario?*, in *Criminalia*, 2015, pp. 315 e ss., ivi anche L. TROYER, *I nuovi reati ambientali “abusivi”: quando la rinuncia alla legalità penale diviene un illusorio instrumentum regni*, pp. 329 e ss.

<sup>94</sup> Così Cass. pen., sez. III, sent. 5 settembre 2022, n. 32498. Nello specifico, in merito alla natura del delitto *de quo*, la Corte afferma come esso sia un «reato di danno, che non tutela la salute pubblica, ma l’ambiente in quanto tale e presuppone l’accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 240 e segg». Ed ancora, si aggiunge che ai fini della configurazione del delitto di cui all’art. 452-bis cod. pen., «le condotte di “deterioramento” o “compromissione” del bene non richiedono l’espletamento di specifici accertamenti tecnici», in quanto «la “compromissione” e il “deterioramento” di cui al delitto di inquinamento ambientale consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi». Tanto premesso, la Cassazione rileva che correttamente i giudici della cautela hanno affermato la sussistenza del *fumus* del delitto in esame, dato che – nel caso sottoposto alla loro attenzione – era stato accertato che si era proceduto allo scorticamento dello strato tufaceo del fondo – quest’ultimo esteso ad un’area di circa 1.000,00 mq. e profondo non meno di 4/5 m. – così comportando un evidente deterioramento del bene ambiente, come tutelato dalla legge penale, visto il decadimento delle sue caratteristiche qualitative.

<sup>95</sup> M. CAPPAL, *Un “disastro” del legislatore: gli incerti rapporti tra l’art. 434 c.p. e il nuovo art. 452-quater c.p.*, 14 giugno 2016, in *www.penalecontemporaneo.it*; G.P. ACCINI, *Disastro ambientale (Dall’horror vacui all’horror pleni)*, Milano, 2018, pp. 55 e ss.; M. RICCARDI, *I disastri ambientali*, cit., pp. 320 e ss. Critico altresì A. GARGANI, *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, in *Cass. Pen.*, 2016, pp. 2705 e ss., secondo cui l’art. 452-quater racchiude «una disposizione malferma, e di ardua decifrazione, chiamata all’improbabile compito di delineare la figura tipica di disastro ambientale» nonostante le tre ipotesi che dovrebbero dare sostanza a quest’ultima nozione siano «affette da un tasso di indeterminatezza esponenziale, dovuto all’intrinseca macro-latitudine del bene ambientale

Evidenti i limiti letterali di tali disposizioni: l'adozione di moduli normativi del tipo di quelli citati – «*chiunque cagiona una compromissione o un deterioramento dell'acqua, dell'aria, del suolo, di un ecosistema, della biodiversità*» (art. 452-bis) oppure «*chiunque cagiona un disastro ambientale*» costituito dall'«*alterazione dell'equilibrio di un ecosistema*» o «*l'offesa della pubblica incolumità*» (art. 452-quater) – impiegati nella tipizzazione dei delitti contro l'ambiente introdotti nel codice penale dimostrano scarsa tassatività, e l'uso di espressioni quali «*compromissione*» e «*deterioramento*», con cui il legislatore del 2015 scavalca i termini tipici e affidabili della causalità che si esprime con il «*provocare*» o «*cagionare*», lasciano ampi spazi di interpretazione. Ancora, è criticabile l'individuazione dell'oggetto su cui cade la condotta ed in cui si concretizza l'evento materiale del reato, atteso che anche quest'ultimo risulta d'indubbia indeterminatezza: l'«*acqua, l'aria, il suolo, il sottosuolo, l'ecosistema, la biodiversità*» e, ancora, la «*pubblica incolumità*»<sup>96</sup>. Tale incertezza si riverbera poi inevitabilmente anche in sede di accertamento del nesso eziologico, ove la difficile valutazione delle condotte – spesso risalenti – causative della lesione alle matrici ambientali può portare tanto ad eccessive forzature quanto alla sostanziale inapplicabilità delle fattispecie di nuovo conio, per privilegiare invece quelle del Titolo VI, e segnatamente il criticato delitto di cui all'art. 434 cod. pen., dato che ivi si prescinde dall'accertamento dell'evento naturalisticamente inteso.

#### 7.1. Prime pronunce della giurisprudenza di legittimità sulla configurabilità dei delitti di inquinamento e disastro ambientale delle acque marine.

Pare significativo rilevare, ai fini della presente indagine, che – pur nella indeterminatezza constatata – le prime decisioni rese in sede cautelare abbiano preso in esame casi riguardanti l'inquinamento dell'ambiente marino<sup>97</sup>.

La prima sentenza della Suprema Corte<sup>98</sup> sul tema ha riguardato le condotte reiterate nel tempo del legale rappresentante di una società la quale aveva cagionato un deterioramento significativo e misurabile dell'ambiente fluviale e marino per non aver trattato adeguatamente le acque che fuoriuscivano dai propri impianti di depurazione e che venivano sversate dapprima sul suolo e poi immesse anche in corsi d'acqua superficiale per poi confluire nel mare, agendo in violazione di legge e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico. I supremi giudici hanno ritenuto configurabile il reato di inquinamento ambientale, rilevando che esso può venir

---

e alla difficile "governabilità" delle multiformi proiezioni offensive del nuovo modello di disastro».

<sup>96</sup> L. STORTONI, *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, vol. 47, fasc. 1, 2004, pp. 75 e ss.

<sup>97</sup> E. FASSI, *Il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p.: le prime indicazioni della Corte di Cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 7, 2017, pp. 925 e ss.; A. TRUCANO, *Prima pronuncia della Corte di Cassazione in materia di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p.*, in *Riv. giur. amb.*, 2-4, 2016, pp. 472 e ss.; R. LOSENCO, C. MELZI D'ERIL, *Inquinamento ambientale: la Corte di Cassazione costretta a fare il legislatore*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in *Dir. giur. agr. e amb.*, 6, 2016, pp. 11 e ss.

<sup>98</sup> Cass. pen., sez. III, sent. 9 novembre 2016, n. 46904.

integrato in presenza di una «situazione di inquinamento esteso, di danno per le matrici ambientali (e segnatamente – nel caso di ispecie – suolo, fiume e mare) e di pericolo per la salute umana, e dunque di una situazione idonea a determinare un deterioramento o una compromissione estesi di un ecosistema (e, quindi, un danno ambientale dovuto a deterioramento significativo e misurabile), soprattutto se la stessa situazione sia in atto da tempo, insista in maniera diretta e significativamente negativa sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo ovvero sul potenziale ecologico delle acque interessate, abbia effetti contaminanti sul terreno e sia idonea a creare un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente».

In una di poco successiva pronuncia, la Corte di Cassazione<sup>99</sup> ha riconosciuto gli estremi del reato di inquinamento ambientale in caso di mancato rispetto di norme progettuali relative ad operazioni di dragaggio e finalizzate all'attuazione di un progetto di bonifica di fondali, provocando la dispersione di sedimenti nelle acque circostanti e conseguentemente il trasporto degli inquinanti in essi contenuti (idrocarburi e metalli pesanti), tali da cagionare un deterioramento ed una compromissione significativa delle acque del golfo di La Spezia. Tale risultanza è stata resa possibile traendo le mosse dalla definizione dei concetti di compromissione e deterioramento, ed individuando la necessaria "abusività" della condotta «non soltanto nello svolgimento di attività in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche in presenza di comportamenti posti in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ovvero di prescrizioni amministrative»<sup>100</sup>.

Ancora, con un'altra sentenza, la Terza Sezione della Corte di Cassazione<sup>101</sup> si è soffermata *inter alia* sul significato da attribuire all'avverbio "abusivamente". Ed invero, «la vaghezza della sua formulazione, aprendo a diverse interpretazioni degli elementi costitutivi del fatto, non traccia infatti con sufficiente chiarezza il perimetro di punibilità del reato, ed ha ben

---

<sup>99</sup> Cass. pen, sez. IV, sent. 20 luglio 2017 n. 45836. Per una generale disamina, anche per i richiami ad altri contributi ed alla giurisprudenza, si rinvia a Av.Vv. *La legge sugli ecoreati due anni dopo*, Torino 2017. Per i rapporti tra disastro innominato e disastro ambientale v. invece Cass. pen., sez. I, sent. 17 maggio 2017, n. 58023; Cass. pen., sez. I, sent. 10 gennaio 2018, n. 2209.

<sup>100</sup> Sempre, Cass. pen., sez. IV, sent. 20 luglio 2017 n. 45836.

<sup>101</sup> Cass. pen., sez. III, sent. 1° aprile 2022, n. 11998. La vicenda cautelare posta all'attenzione della Suprema Corte muove dall'ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo aveva applicato alla divisione "Servizio Ambiente e Depurazione" della Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo S.p.a., la misura cautelare del commissariamento giudiziale (artt. 15 e 45, comma 3, d. lgs. n. 231/2001) in relazione agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 25-*undecies*, comma 2, lett. f) e 25-*undecies*, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 231/2001, perché i soggetti apicali della citata società si erano resi autori – secondo l'ipotesi accusatoria – dei delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di inquinamento ambientale, rispettivamente previste agli artt. 452-*quaterdecies* e 452-*bis* cod. pen. perché, allo scopo di far conseguire alla società un ingente risparmio sui costi di smaltimento dei fanghi prodotti all'interno dei depuratori di acque reflue urbane di Palermo, a far data dall'agosto 2018 (e con condotta perdurante) avevano gestito abusivamente tali prodotti, lasciandoli depositati per più tempo del dovuto presso gli impianti di depurazione e scaricandoli poi sia in mare (peraltro in un'area marina protetta) che in acque superficiali dolci.

presto generato dubbi di compatibilità con i principi costituzionali di precisione, tassatività e determinatezza». Il ricorso al laconico avverbio “abusivamente”, secondo i Giudici, «deve essere interpretato «non solo secondo il significato di “clandestinamente” – riferendosi così solo a quei deterioramenti o compromissioni della matrice ambientale cagionati al di fuori di attività autorizzate, posto che sarebbe, infatti, illogico anche solo ipotizzare dei fatti di inquinamento autorizzati – dato che l’espressione “abusivamente” trova una portata decisamente più ampia, attribuendo rilevanza penale anche a quelle condotte realizzate in costanza di un titolo abilitativo, ma in violazione di prescrizioni amministrative o di leggi»<sup>102</sup>.

Considerazioni non dissimili riguardano il delitto di disastro ambientale. L’inadeguatezza della legislazione penale e l’immobilismo del legislatore hanno portato la giurisprudenza a plasmare la fattispecie, indubbiamente bisognosa di una nuova ed ulteriore – quanto necessaria ed inevitabile – formazione che ne consenta la comprensione e la applicazione, invertendo però il rapporto ed il ruolo di garante trasferito dal legislatore al giudice<sup>103</sup>. A discapito di una formulazione non certo felice, infatti, tale delitto ha avuto rilievo nel far fronte a disastri pregiudizievoli per l’ambiente marino. È stato, ad esempio, ravvisato il delitto di cui all’art. 452-*quater* nel caso in cui sia stata svolta l’attività di pesca di frodo dei c.d. “datteri di mare”<sup>104</sup>, oppure nel caso di pesca abusiva servendosi di un metodo di raccolta distruttivo del substrato roccioso e di circa 200 grammi di corallo rosso mediterraneo<sup>105</sup>. Alcune sentenze, poi, hanno fatto leva sul requisito dell’abusività della condotta per individuare il comportamento punito, «non soltanto nello svolgimento di attività in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche in comportamenti posti in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ovvero di prescrizioni amministrative»<sup>106</sup>. In questo modo, l’abusività della condotta, causativa di un’alterazione irreversibile dell’ecosistema marino, è stata ritenuta esistente in relazione all’esercizio di attività di pesca che, seppure non vietata, era stata effettuata con mezzi non consentiti e da soggetti privi dei necessari titoli abilitativi al fine di operare, per fini commerciali, la pesca abusiva di tonnellate di esemplari di oloturie, asportando totalmente dai fondali marini attaccati quella specie ittica e cagionando, così, secondo l’ipotesi accusatoria, un grave danno alla biodiversità presente nei tratti di mare interessati, nonché l’alterazione

---

<sup>102</sup> La sentenza ha inoltre ribadito che la condotta abusiva idonea ad integrare l’art. 452-*bis* cod. pen. è quella: «a) svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta; b) posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ovvero di prescrizioni amministrative», prospettando così una interpretazione ampia dell’avverbio, che continua ad attrarre nel perimetro di tipicità del delitto in parola anche eventi di inquinamento eziologicamente collegati a violazioni di norme di natura non strettamente ambientale.

<sup>103</sup> Per tali, ed ulteriori, considerazioni si rinvia ad un interessante scritto di S. TORDINI CAGLI, *Il giudice legislatore e la legalità apparente: il disastro ambientale*, in *Arch. pen.*, 2, 2020, pp. 5 e ss.

<sup>104</sup> Cass. pen., sez. III, sent. 5 ottobre 2021, n. 40325.

<sup>105</sup> Cass. pen., sez. III, sent. 30 gennaio 2020, n. 15596.

<sup>106</sup> Cass. pen., sez. III, sent. 24 maggio 2017, n. 18394.

grave ed irreversibile dell'ecosistema marino, operando poi lo smaltimento illecito dei residui, qualificabili come rifiuti speciali, riversandoli in mare<sup>107</sup>.

In altra occasione, ancora, l'abusività dell'attività di pesca è stata individuata, stante l'utilizzo di esplosivi, portando a conseguenze irreparabili per un habitat naturale e segnatamente per singoli esemplari o popolazioni ittiche. Ed invero, con una recente pronuncia, la I sezione della Corte di Cassazione<sup>108</sup>, confermando le condanne per disastro ambientale inflitte in sede di appello all'equipaggio di un peschereccio che era solito pescare con l'ausilio di armi esplosive, ha ritenuto di far rientrare tale pratica tra le condotte punibili dall'art. 452-*quater* nella misura in cui si dimostra pericolosa per l'incolumità dell'ecosistema marino. I Giudici, così, nel distinguere il reato di pesca vietata di cui al d. lgs. 4 del 2012 dalla ben più grave ipotesi di disastro ambientale, hanno rilevato che *«la norma prevede – al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata – il divieto di **danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici**»*. La ragion d'essere dell'intervento penale si individua così *«nell'esigenza di tutela della fauna ittica e di conservazione in un habitat non aggredito da mezzi innaturali. L'impiego di essi determina, infatti, morie di pesci e riduzione del patrimonio ittico con alterazione nell'equilibrio tra le specie marine. L'incriminazione di simili condotte ricorrendo al delitto di disastro ambientale, oltre alla tutela della fauna ittica, mira a tutelare l'incolumità pubblica e, là dove siano impiegati gli esplosivi, la salute pubblica»*<sup>109</sup>.

## 8. Considerazioni conclusive

Dinnanzi ad una sempre più imminente minaccia per le risorse naturali non si è ancora addivenuti ad una effettiva soluzione in grado di apprestarvi adeguata protezione.

Le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali, nella misura in cui demandano alle scelte dei singoli Stati la previsione di sanzioni penali, rischiano di portare ad un recepimento nella pratica diversificato e talvolta inefficace.

Il quadro predisposto a livello europeo per la tutela dell'ambiente è in costante divenire. Superato l'originario scetticismo comunitario ad occuparsi di ambiente, oggi la sua tutela rappresenta uno degli scopi più attuali ed urgenti dell'Unione. Se sono stati profusi immensi sforzi nella creazione di strumenti che potessero efficacemente invertire la rotta e preservare l'ambiente come bene superindividuale funzionale alla vita di ciascuna persona, ad oggi gli essi non hanno raggiunto i livelli sperati, non riuscendo a colmare le lacune esistenti nell'attuale gestione dei reati ambientali a livello comunitario ed interno ai singoli Stati membri.

<sup>107</sup> Cass. pen., sent. 18394/2017, cit.

<sup>108</sup> Cass. pen., sez. I, sent. 9 giugno 2020, n. 17646.

<sup>109</sup> Cass. pen., sez. I, sent. 9 giugno 2020, n. 17646.

A livello nazionale, si riscontra una nutrita serie di disposizioni disseminate ed affastellate in leggi speciali e nel codice penale.

Alla luce di tale quadro viene quindi da chiedersi se non siano più opportune altre strategie di tutela, quantomeno in situazioni in cui l'offesa al bene protetto è marginale, pena il rischio di sbiadire quella che è la *ratio essendi* del diritto penale ed agglomerare nell'ordinamento giuridico fattispecie penali spesso inefficaci e scarsamente deterrenti. Nel nostro ordinamento, infatti, la tutela dell'ambiente marino segue un sistema piramidale in cui, ad una base costituita da sanzioni amministrative seguono fattispecie contravvenzionali – caratterizzate da una forte anticipazione della tutela penale attraverso reati di pericolo presunto per fatti prodromici o strumentali alla effettiva aggressione dell'ambiente e segnate da un impiego in funzione meramente sanzionatoria dell'inosservanza di precetti amministrativi – ed infine, al vertice, ipotesi delittuose, aventi portata generale e coneguate quali reati di pericolo, riscontrabili nel Titolo VI, e di danno, racchiuse nel Titolo VI-*bis* del codice penale.

A complicare il quadro, la stretta compenetrazione tra il diritto penale e il diritto amministrativo.

Il dato appare poi maggiormente evidente ove al rinvio a precetti di natura amministrativa si affianca quello diretto a Convenzioni ed a Protocolli internazionali<sup>110</sup>.

A ciò si aggiunga la frequente utilizzazione della tecnica del rinvio nella costruzione delle fattispecie penali, che solleva innumerevoli perplessità legate alla natura squisitamente sanzionatoria, andando a tutelare non il bene ambiente in quanto tale (pur nel suo componente particolare), ma solo la pubblica funzione compromessa da tale inosservanza, nell'ottica di apprestare la propria tutela non a beni, bensì a funzioni<sup>111</sup>. Un simile modello di criminalizzazione, nella misura in cui non consente l'effettivo accertamento della lesione o della messa in pericolo di un bene giuridico, pare porsi in contrasto con il principio di offensività del reato che trova nell'offesa al bene giuridico il suo naturale presupposto.

In questo contesto, si deve prendere atto che la tutela penale dell'ambiente, così come finora si è atteggiata, non sembra aver dato prova di particolare efficacia. Un sistema penale imperniato solo su una tutela meramente prevenzionistica e precauzionale, basata su fattispecie contravvenzionali chiamate a sanzionare pseudo-offese<sup>112</sup> all'ambiente marino con pene non particolarmente incisive e deterrenti, facilmente obblazionabili o comunque estinguibili con i meccanismi recentemente introdotti agli artt. 318 e ss. del d. lgs. 152/2006 per i reati ivi previsti, e prescrivibili in tempi brevi, si è dimostrato (e si dimostra) sostanzialmente inidoneo ad apprestare una adeguata tutela al bene protetto. In questi casi, l'autore delle contravvenzioni ambientali che abbia commesso fatti offensivi per l'ambiente o viene punito in maniera assai blanda

---

<sup>110</sup> E. DOLCINI, *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1984, pp. 589 ss.

<sup>111</sup> F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia*, cit., pp. 298 e ss.; M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit.

<sup>112</sup> La locuzione viene impiegata anche da M. CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela*, cit., p. 353.

in proporzione all'esiguità delle offese arrecate ("formali" e di pericolo astratto), o può fruire di strumenti premiali per fuggire dalla sanzione penale<sup>113</sup>.

Anche la riforma di cui alla legge 68/2015, ha finito per porsi come l'ennesima occasione sprecata. Ben altre erano le attese per pervenire ad una protezione efficace dell'ambiente in seguito tanto alle sollecitazioni provenienti dalla dottrina specialistica, dagli operatori di diritto impegnati sul campo e da vasti settori della collettività quanto alle pressioni espresse in sede sovranazionale<sup>114</sup>.

Ne potrebbe conseguire che, nel tentativo di garantire maggiore sistematicità alla materia<sup>115</sup>, le non poche fattispecie contravvenzionali che presidiano mere tutele di funzioni ovvero che si caratterizzano per anticipazioni di tutela talvolta eccessive punendo comportamenti strumentali o prodromici alla lesione dell'ambiente, potrebbero collocarsi in altra sede, privilegiando cioè soluzioni extra-penali consistenti in rimedi civilistici (in forma – per esempio – di *class actions*), in forme di giustizia riparatoria, ovvero in sanzioni amministrative, in grado di meglio adattarsi a comportamenti non effettivamente pericolosi per il bene protetto.

Rimarrebbero così nella sfera del penalmente rilevante solo i fatti connotati da dannosità rispetto al bene giuridico protetto, che troverebbero riscontro nelle figure delittuose già esistenti e collocate nel Titolo VI-bis del codice penale. Ciò consentirebbe, in prospettiva *de iure condendo*, di attribuire al diritto amministrativo la parte maggioritaria dell'intervento in materia ambientale, lasciando al diritto penale un margine di intervento solo nel caso in cui occorra sanzionare condotte che, oltre a rappresentare un illecito amministrativo in ragione del loro carattere "inquinante", siano altresì causative di un grave pericolo (in termini di lesione potenziale o effettiva) per le componenti ambientali e per la salute delle persone.

Pertanto, in conclusione, a fronte al costante promanare di frequenti iniziative tese ad una crescente ed incisiva incriminazione di comportamenti pregiudizievoli da parte dei singoli Stati per proteggere le componenti ambientali, invocandosi sanzioni effettive, dissuasive e drastiche, non rimane che attendere ulteriori sviluppi e chiedersi se questi siano davvero efficienti oppure se non si debbano invece promuovere più opportune altre strategie di tutela, anche scevre del ricorso al diritto penale, pena il rischio di sbiadire quella che è la sua *ratio essendi* ed introdurre nei singoli ordinamenti giuridici chiamati a recepire le sollecitazioni sovranazionali fattispecie penali spesso inefficaci e scarsamente deterrenti.

---

<sup>113</sup> Tali considerazioni si rinvengono in C. RUGA RIVA, *L'inquinatore nuovo tipo di autore?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2, 2020, pp. 1081 e ss.

<sup>114</sup> M. TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pp. 3 e ss.

<sup>115</sup> Si segnala un recente documento, contenente alcune proposte di modifica ai delitti ambientali avanzate dalla "Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale". Si rinvia, aderendo ai suggerimenti ivi indicati, a C. RUGA RIVA, *I reati ambientali*, in *AIPDP – Ricerca: "La riforma dei reati contro la persona"*, consultabile sul sito [www.aipdp.it](http://www.aipdp.it), pp. 26 e ss. Per un commento, L. SIRACUSA, *Note brevi a margine della proposta di riforma dei reati ambientali del gruppo di studio dell'associazione dei professori di diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2, 2022, pp. 137 e ss.

Editore

ASSOCIAZIONE  
**"PROGETTO GIUSTIZIA  
PENALE"**